



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE
POLITICHE DELL'IMPRESA,
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

SviluppoBasilicata

REGOLAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA REGIONALE PER IL CIRCOLANTE DELLE IMPRESE

Art. 15 Legge Regionale n. 33 del 30.12.2010

INDICE

DOCUMENTI E RIFERIMENTI NORMATIVI.....	4
DEFINIZIONI	5
NORME DI CARATTERE GENERALE.....	7
1 DESTINATARI FINALI E OPERAZIONI AMMISSIBILI ALLA GARANZIA DIRETTA ED ALLA CONTROGARANZIA.....	8
1.1 Soggetti destinatari finali	8
1.2 Settori ammissibili.....	9
1.3 Operazioni ammissibili	10
2 GARANZIA DIRETTA.....	12
2.1 Soggetti richiedenti	12
2.2 Importo delle operazioni ammissibili alla <i>Garanzia Diretta</i>	12
2.3 Natura, misura massima e cumulo della <i>Garanzia Diretta</i>	12
2 A - AMMISSIONE ALL'INTERVENTO DEL <i>FONDO</i>	13
2.4 Richieste di ammissione.....	13
2.5 Istruttoria delle richieste di ammissione della <i>Garanzia Diretta</i>	15
2.6 Variazioni.....	15
2.7 Controlli.....	15
2.8 perfezionamento delle operazioni	16
2 B ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA.....	17
2.9 Avvio delle procedure di recupero nei confronti del soggetto Destinatario Finale.....	17
2.10 Attivazione del <i>Fondo</i>	17
2.11 Surrogazione legale.....	18
2 C. OBBLIGHI, REVOCHE, DECADENZE.....	19
2.12 Obblighi del Destinatario Finale e del Soggetto Finanziatore	19
2.13 Casi di revoca dell'agevolazione	20
2.14 Decadenza della garanzia.....	20
3 CONTROGARANZIA.....	21
3.1 Soggetti richiedenti	21
3.2 Tipologie, importo massimo e cumulo della <i>Controgaranzia</i>	22
3.3 Natura e misura della <i>Controgaranzia</i> "a prima richiesta"	23
3.4 <i>Controgaranzia</i> "sussidiaria"	23
3 A AMMISSIONE ALL'INTERVENTO DEL <i>FONDO</i>	24
3.5 Richieste di ammissione.....	24
3.6 Istruttoria delle richieste di ammissione	25
3.7 Variazioni.....	25
3.8 Controlli.....	26
3.9 Perfezionamento delle operazioni	26
3 B ATTIVAZIONE DELLA CONTROGARANZIA "A PRIMA RICHIESTA".....	27
3.10 Avvio delle procedure di recupero.....	27

3.11	Attivazione del <i>Fondo</i>	27
3.12	Mancato pagamento in garanzia dei garanti.....	28
3.13	Surrogazione legale.....	29
3 C.	ATTIVAZIONE DELLA CONTROGARANZIA "SUSSIDIARIA"	30
3.14	Procedure	30
3.15	Liquidazione della perdita.....	30
3 D.	OBBLIGHI, REVOCHE, DECADENZE.....	32
3.16	Obblighi dei destinatari finali e dei Garanti	32
3.17	Casi di revoca dell'agevolazione	33
3.18	Decadenza della <i>Controgaranzia</i>	33
4	COGARANZIA	35
5	CRITERI DI VALUTAZIONE.....	36
5.1	CRITERI DI VALUTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEI SOGGETTI DESTINATARI FINALI PER L'AMMISSIONE DELLE OPERAZIONI DI VALUTAZIONE (SCORING).....	36
5.2	A. Modello di valutazione per le imprese in contabilità ordinaria operanti nei seguenti settori: industria manifatturiera, edilizia, alberghi (società alberghiere proprietarie dell'immobile),.....	36
5.3	B. Modello di valutazione per le imprese in contabilità ordinaria operanti nei seguenti settori: servizi, commercio ed alberghi (società alberghiere locatarie dell'immobile)	39
5.4	C. Semplificazione per imprese già esistenti con scoring Fascia 1 - Ammissione all'intervento del <i>Fondo</i> delle operazioni finanziarie non assistite da garanzie reali, assicurative e dalle garanzie prestate dalle banche.....	41
5.5	C.BIS. semplificazione per imprese già esistenti per operazioni fino a 100.000 euro - Ammissione all'intervento della <i>Controgaranzia</i> per le operazioni finanziarie di importo ridotto non assistite da altre garanzie diverse dalle garanzie concesse dai Confidi e dagli Altri fondi di garanzia.	42
5.6	C. TER. Semplificazione per nuove imprese per operazioni fino a 20.000 euro - Ammissione all'intervento del <i>Fondo</i> (<i>Controgaranzia</i>) delle operazioni finanziarie di importo ridotto concesse a nuove imprese e non assistite da altre garanzie diverse dalle garanzie concesse dai Confidi e dagli Altri fondi di garanzia.	43
5.7	D. Richiesta della garanzia del <i>Fondo</i> su operazioni finanziarie già assistite da garanzie reali, assicurative e da garanzie prestate dalle banche (nei soli casi di <i>Controgaranzia</i> "sussidiaria").....	44
5.8	E. Modello di valutazione per imprese sottoposte al regime di contabilità semplificata o forfetaria, non valutabili sulla base dei dati di bilancio (operazione max accoglibile 100.000,00 euro – solo <i>controgaranzia</i>).....	45
5.9	F. Certificazione del merito di credito dei soggetti destinatari finali economicamente e finanziariamente sani.....	48
6	ATTIVITÀ DEL GESTORE	49
6.1	Il gestore	49
7	NORME FINALI E TRANSITORIE	50

DOCUMENTI E RIFERIMENTI NORMATIVI

- Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE), pubblicata sulla G.U.U.E. L 124 del 20 maggio 2003;
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18/04/2005, "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", pubblicato in G.U.R.I. n° 238 del 12/10/2005, che ha recepito la Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003;
- Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (G.U.U.E. serie C 244/2 del 01/10/2004);
- Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007/2013 (2006/C 54/08) della Commissione Europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C 54/13 del 04/03/2006;
- Regolamento (CE) 1998 del 15/12/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("De Minimis"), pubblicato sul G.U.U.C.E. L. 379 del 28/12/2006;
- La carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione Europea con Decisione n. 324 del 28 novembre per il periodo di programmazione 2007/2013;
- Comunicazione 2010/C 222/02 riguardante il riesame dello status e dei massimali di aiuti di Stato delle regioni ad effetto statistico nelle carte nazionali degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 01.01.2011 – 31.12.2013.
- Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);
- Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02);
- Decisione della Commissione Europea C (2010) 4505 del 06/07/2010 relativa all'aiuto di Stato N 182/2010 – Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI;
- Legge Regionale n. 1 del 16/02/2009 pubblicata sul BUR Basilicata n. 9 del 20/02/2009;
- Legge regionale n. 33 del 30.12.2010 pubblicata sul BUR Basilicata n. 49 del 30.12.2010.

DEFINIZIONI

Nel presente Regolamento si farà riferimento alle seguenti definizioni:

- a) "*Fondo*", indica il "Fondo di Garanzia Regionale per il circolante delle imprese" a favore delle Piccole e Medie Imprese della Basilicata, istituito ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale n. 33 del 30 dicembre 2010;
- b) "*Gestore*", indica il Gestore del *Fondo*, ovvero Sviluppo Basilicata S.p.A., iscritta nell'elenco generale di cui all'art. 106 del D.Lgs 01/09/1993 n. 385 "T.U.B.", società "in house" della Regione Basilicata;
- c) "*Garanzia Diretta*", indica la garanzia prestata dal *Fondo* direttamente a favore dei *Soggetti Finanziatori*;
- d) "*Controgaranzia*", indica la garanzia prestata dal *Fondo* a favore dei *Confidi*;
- e) "*Cogaranzia*", indica la garanzia prestata dal *Fondo* direttamente a favore dei *Soggetti Finanziatori* e congiuntamente ai *Confidi*;
- f) "*FCG*" indica il Fondo Centrale di Garanzia a favore delle Piccole e Medie Imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della Legge 23.12.1996 n. 662, e successive modificazioni e integrazioni;
- g) "*PMI*", indica le micro, le piccole e le medie imprese (costituite anche in forma di cooperativa o società consortile) di cui alla raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 (2003/361/CE), recepita con Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18/04/2005;
- h) "*impresa in difficoltà*", indica l'impresa in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione sugli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (G.U.U.E. serie C 244/2 del 01/10/2004);
- i) "*Banche*", indica le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385;
- j) "*Intermediari*", indica gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385;
- k) "*Soggetto Finanziatore*" indica le Banche e gli intermediari, ovvero i soggetti abilitati ad erogare i finanziamenti/effettuare le *operazioni* finanziarie oggetto della garanzia;
- l) "*Garanti*": sono i consorzi di garanzia collettiva fidi (confidi) di cui all'articolo 13 della Legge 326 del 24 novembre 2003 che presentano richiesta di *Controgaranzia* al *Fondo*;
- m) "*Soggetto Richiedente*" è il *Soggetto Finanziatore* in caso di *Garanzia Diretta* e il *Garante* in caso di *Controgaranzia*;
- n) "*Destinatario Finale*" indica la PMI destinataria dell'*operazione* oggetto della garanzia;
- o) "*Confidi*" indica tutti i soggetti abilitati alla garanzia collettiva dei fidi di cui all'art.13 della Legge 326 del 24 novembre 2003;
- p) "*Presentazione della richiesta di accesso al Fondo*": si riferisce all'invio al *Gestore* della PEC contenente la richiesta di accesso al *Fondo*.
- q) "*Finanziamenti*": operazioni finanziarie di durata inferiore ai 120 mesi che prevedono erogazioni di somme, con obbligo di restituzione a scadenza prefissata e rimborso sulla base di un piano di ammortamento;
- r) "*Altre operazioni a breve termine*": operazioni finanziarie, diverse dai *finanziamenti*, con durata inferiore ai 18 mesi;

- s) "Operazioni" indicano i "finanziamenti" e le "altre operazioni a breve termine";
- t) "Perfezionamento dell'operazione": stipula del contratto ed erogazione delle somme in caso di *finanziamenti* e attivazione della linea di credito (messa a disposizione delle somme) in caso di *altre operazioni a breve termine*;
- u) "Euribor" Tasso interbancario di riferimento diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea come media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche operanti nell'Unione Europea cedono i depositi in prestito. È utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui a tasso variabile;
- v) "EURIRS" Tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui a tasso fisso. E' diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea ed è pari ad una media ponderata delle quotazioni alle quali le banche operanti nell'Unione Europea realizzano l'Interest Rate Swap. E' detto anche IRS;
- w) "Tasso di Riferimento" indica il tasso da applicare per le *operazioni* di attualizzazione/rivalutazione di cui alla "Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) e all'art. 2 comma 2 del Dlgs 31/03/1998 n. 123 e pubblicato sul sito web: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html;
- x) "ora di Invio della PEC": ora (definita al minuto secondo), registrata dalla ricevuta di accettazione della PEC.

NORME DI CARATTERE GENERALE

- a. Le garanzie di cui al presente *Regolamento* sono concesse ai sensi del *Regolamento* (CE) 1998/2006 "De Minimis" e della Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 ed 88 del Trattato CE sugli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02).
- b. Saranno inoltre rispettate le indicazioni riportate nella sezione "**Documenti e riferimenti normativi**".
- c. La modalità di presentazione delle richieste di accesso al *Fondo* è a sportello, ovvero la valutazione delle richieste presentate e la relativa ammissione al *Fondo* avverrà sulla base dell'ordine di presentazione delle richieste, rilevate dall'ordine di invio della PEC al *Gestore*.
- d. L'intensità dell'agevolazione connessa al rilascio della *Garanzia Diretta* e della *Controgaranzia* in Equivalente Sovvenzione Lordo verrà calcolata utilizzando il "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" di cui alla Decisione della Commissione europea n. C(2010)4505 del 06/07/2010 relativa all'aiuto di Stato N182/2010.
- e. L'applicazione e la interpretazione del presente *Regolamento* sono comunque operate in conformità alla normativa che regola il settore a livello nazionale e comunitario.
- f. Data la natura integrativa della garanzia del *Fondo*, il *Gestore*, al fine di una più approfondita istruttoria di merito, potrà chiedere al *Soggetto Richiedente* ulteriore documentazione rispetto a quella già prevista, inerente l'impresa *Destinatario Finale*.
- g. Per poter accedere al *Fondo* di Garanzia, i *Soggetti Richiedenti* dovranno sottoscrivere apposita Convenzione con il *Gestore*.
- h. Non è dovuta alcuna commissione o spesa per il ricorso al *Fondo* né da parte dei *Soggetti Richiedenti* né da parte del *Destinatario Finale*.
- i. L'ammissione all'intervento del *Fondo* è assoggettata alla vigente normativa antimafia e antiriciclaggio.
- j. Le *operazioni* ammesse alla *Garanzia Diretta* e alla *Cogaranzia*, in possesso dei requisiti previsti della Legge 662/96 e legge 266/97, potranno essere controgarantite dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI.
- k. L'ammissione all'intervento del *Fondo* è subordinata alla esistenza di disponibilità finanziarie impegnabili a carico del *Fondo*.
- l. La corrispondenza tra i *Soggetti Richiedenti*, il *Destinatario Finale* ed il *Gestore* deve essere inoltrata utilizzando modalità che forniscano la prova della data certa di ricezione della stessa.

PARTE I

1 DESTINATARI FINALI E OPERAZIONI AMMISSIBILI ALLA GARANZIA DIRETTA ED ALLA CONTROGARANZIA

1.1 SOGGETTI DESTINATARI FINALI

1.1.1 Possono beneficiare della *Garanzia Diretta* e della *Controgaranzia* le PMI.

1.1.2 Ai fini dell'ammissibilità al *Fondo* di Garanzia, i soggetti *Destinatari Finali* devono possedere, alla data di presentazione della richiesta di accesso al *Fondo*, i seguenti requisiti:

- a) avere unità locale o sede operativa nel territorio della Regione Basilicata;
- b) essere iscritti nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per territorio;
- c) essere una PMI in quanto in possesso dei parametri dimensionali di cui al Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18/04/2005 che ha recepito la raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 (2003/361/CE);
- d) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in stato di scioglimento o liquidazione o sottoposte a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e amministrazione controllata o straordinaria;
- e) non essere imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione sugli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà";
- f) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea¹;
- g) non rientrare tra coloro che non hanno rimborsato alla Regione Basilicata l'agevolazione a seguito di rinuncia o revoca del contributo. Possono accedere alle agevolazioni le imprese che, alla data di presentazione della richiesta di accesso al *Fondo* (invio PEC), hanno ottenuto provvedimenti di concessione di rateizzazione delle somme da restituire a seguito di rinuncia o revoca del contributo;
- h) non sussistenza di motivi ostativi, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni, ai sensi della Legge 31.5.1965 n. 575 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge 19.3.1990 n. 55 e successive modificazioni e integrazioni (certificazione antimafia);
- i) operare nel rispetto delle vigenti norme in materia di edilizia, urbanistica, lavoro, prevenzione degli infortuni, salvaguardia dell'ambiente;

¹ Legge 25 febbraio 2008, n. 34 - art. 6 comma 11

- j) possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL (come risultante da certificazione DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale di INPS-INAIL- Cassa Edile);
- k) essere in regola con la normativa vigente in materia fiscale, assicurativa, previdenziale, di applicazione del C.C.N.L., del contratto di categoria, di diritto al lavoro dei disabili;
- l) essere finanziariamente ed economicamente sani;
- m) essere imprese che al momento della delibera dell'*operazione* non sono in posizione di "incaglio" e/o "sofferenza" e/o "past due";
- n) avere un rapporto Mezzi Propri/Totale Passivo $\geq 3\%$ (per le imprese in contabilità ordinaria).

1.2 SETTORI AMMISSIBILI

Sono ammissibili alla *Garanzia Diretta*, e alla *Controgaranzia* del *Fondo* le *operazioni* effettuate da imprese operanti in uno o più dei settori della classificazione ATECO 2007, indicato nella richiesta di accesso al *Fondo* e risultante dalla visura camerale.

Non sono ammesse le attività economiche appartenenti alle seguenti sezioni del Codice Ateco 2007:

- **Sezione A – Agricoltura, Silvicoltura e Pesca**
- **Sezione K: Attività finanziarie ed assicurative;**
- **Sezione L: Attività immobiliari;**
- **Sezione O: Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria**
- **Sezione P: Istruzione** (ad eccezione della categoria **85.5** "Altri servizi di istruzione" e **85.6** "Attività di supporto all'istruzione");
- **Sezione T: Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze**
- **Sezione U: Organizzazioni ed organismi extraterritoriali**

Non sono inoltre ammesse le attività economiche appartenenti ai seguenti settori:

- pesca ed acquacoltura, ai sensi del Regolamento (CE) n. 104/2000;
- industria carboniera, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002;
- produzione primaria di prodotti agricoli, secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (CE) 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006;
- trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (CE) 1857/2006, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate o quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

Non sono inoltre ammessi aiuti che costituiscono aiuti alle esportazioni o aiuti che favoriscono i prodotti nazionali rispetto ai prodotti importati.

1.3 OPERAZIONI AMMISSIBILI

1.3.1 Sono ammissibili alla *Garanzia Diretta* ed alla *Controgaranzia del Fondo* le seguenti *operazioni* finalizzate all'attività di impresa:

a. consolidamento della debitoria a breve in debiti a M/L Termine.

Nel caso in cui il *Soggetto Finanziatore* effettui l'operazione di consolidamento di crediti in essere nei confronti dello stesso, l'operazione è ammissibile alla *Garanzia Diretta* o alla *Controgaranzia* a condizione che:

- i. il tasso di interesse al quale viene regolata l'operazione di consolidamento risulti inferiore alla media ponderata dei tassi di interesse di ciascuno dei crediti a breve termine da consolidare; nella richiesta di accesso al *Fondo* dovranno essere indicate in dettaglio le *operazioni* da consolidare ed i relativi tassi applicati.

b. rifinanziamento (estinzione ed allungamento/rinegoziazione) di debiti a M/L termine.

L'operazione di rifinanziamento è ammissibile alla *Garanzia Diretta* o alla *Controgaranzia* a condizione che:

- i. il rifinanziamento abbia una durata superiore di almeno 24 mesi alla durata residua del finanziamento da estinguere; la durata dell'operazione di rifinanziamento non può comunque essere inferiore a 60 mesi;

c. acquisto di scorte.

L'operazione è ammissibile alla *Garanzia Diretta* o alla *Controgaranzia* a condizione che l'importo non sia superiore al 20% del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della richiesta di *Garanzia Diretta* o *Controgaranzia*.

d. capitalizzazione delle società di capitali.

Le *operazioni* sono ammissibili solo a condizione che siano direttamente ed esclusivamente finalizzate all'attività di impresa e che i soci apportino, contestualmente alla erogazione del finanziamento, capitale proprio pari ad almeno il 20% del *finanziamento*, mediante sottoscrizione di aumento del capitale sociale. Nel modulo di domanda devono essere specificatamente indicate le finalità del *finanziamento*.

Gli interventi di capitalizzazione potranno avvenire anche mediante lo strumento del Prestito Partecipativo; in questo caso il limite massimo dell'operazione, di cui al successivo punto 1.3.5, è aumentato del 50%.

e. reintegro di liquidità a fronte di investimenti realizzati nei tre anni precedenti la presentazione della richiesta di ammissione al Fondo.

Le *operazioni* sono ammesse a condizione che venga presentato una relazione dettagliata sull'investimento realizzato, le finalità dello stesso, i

risultati previsti e che sia prodotta, da parte dell'impresa copia delle fatture quietanzate relative all'investimento realizzato

f. tutte le altre operazioni finanziarie direttamente finalizzate all'attività di impresa.

Nel modulo di domanda dovranno essere elencate in dettaglio le specifiche finalità delle *operazioni* per le quali si chiede la garanzia del *Fondo*.

Per tutte le tipologie di *operazioni* ammissibili, oltre alle informazioni previste nel modulo di domanda, dovrà essere fornita anche la eventuale documentazione a supporto .

- 1.3.2** Sono ammissibili alla *Garanzia Diretta* solo le *operazioni* presentate entro 6 mesi dalla delibera da parte del *Soggetto Finanziatore*.
- 1.3.3** Sono ammissibili le operazioni che alla data della richiesta di accesso al *Fondo* non risultino perfezionate.
- 1.3.4** Sono ammissibili alla *Controgaranzia* solo le garanzie concesse non oltre 3 mesi antecedenti la presentazione di richiesta di ammissione al *Fondo*.
- 1.3.5** L'importo massimo delle *operazioni* ammissibili alla garanzia/controgaranzia del *Fondo* è determinato nel seguente modo:
 - Microimprese fino a 250.000,00 euro;
 - Piccole Imprese fino a 400.000,00 euro;
 - Medie Imprese fino a 500.000,00 euro.

PARTE II

2 GARANZIA DIRETTA

2.1 SOGGETTI RICHIEDENTI

Possono richiedere la *Garanzia Diretta* i *Soggetti Finanziatori*, ovvero:

- le *Banche* – anche in qualità di capofila di pool di banche;
- gli *Intermediari*;

che abbiano sottoscritto apposita convenzione con il *Gestore*.

2.2 IMPORTO DELLE OPERAZIONI AMMISSIBILI ALLA GARANZIA DIRETTA

2.2.1.1 L'importo delle *operazioni* ammissibili alla *Garanzia Diretta* deve essere superiore a 100.000,00 euro. Importi pari o al di sotto di 100.000,00 euro potranno essere ammessi alla sola *Controgaranzia*.

2.3 NATURA, MISURA MASSIMA E CUMULO DELLA GARANZIA DIRETTA

- 2.3.1** La *Garanzia Diretta* è esplicita, incondizionata ed irrevocabile ed è escutibile dai *Soggetti Finanziatori* "a prima richiesta".
- 2.3.2** La *Garanzia Diretta* può essere concessa per un importo massimo garantito non superiore all'80% dell'ammontare di ciascuna delle *operazioni* ammessa ai benefici del *Fondo*.
- 2.3.3** Nei limiti dell'importo, di cui al precedente punto 2.3.2, la *Garanzia Diretta* copre fino all'80% dell'ammontare dell'esposizione per capitale e interessi contrattuali e di mora, dei *Soggetti Finanziatori* nei confronti dei soggetti *Destinatari Finali*, calcolato al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento di cui al punto 2.9.1.
- 2.3.4** Sono ammissibili alla *Garanzia Diretta* più *operazioni* per lo stesso *Destinatario Finale*; l'importo delle operazioni garantite per ciascun *Destinatario Finale* non può superare complessivamente l'importo indicato al punto 1.3.5 del presente Regolamento, salvo quanto previsto al punto 1.3.1 lett. d) per il Prestito Partecipativo.
- 2.3.5** La *Garanzia Diretta* è cumulabile, sulla stessa *operazione*, con altre garanzie pubbliche nei limiti delle misure previste al punto 2.3.2 e 2.3.4;
- 2.3.6** Sulla quota dell'*operazione* garantita dal *Fondo* non può essere acquisita alcuna garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte dell'*operazione* non garantita dal *Fondo* possono essere acquisite garanzie reali e/o personali il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella seguente tabella, non superi la quota dell'*operazione* non coperta dalla garanzia del *Fondo*.

Tabella riportante le percentuali per la determinazione del valore cauzionale delle garanzie:

Ipoteca su immobili industriali (compresi impianti fissi)	50% del valore inteso come costo di ricostruzione ridotto per vetustà
Ipoteca su altri immobili	60% del valore di mercato
Ipoteca su terreni edificabili	60% del valore di mercato
Privilegio su impianti, macchinari e Attrezzature	10% del valore di mercato
Pegno su titoli di Stato o garantiti dallo Stato	80% del valore di borsa
Pegno su obbligazioni di enti pubblici	80% del valore di borsa
Fidejussioni bancarie	100% dell'importo
Fidejussioni assicurative	80% dell'importo
Pegno su titoli azionari e obbligazionari privati	50% del valore di borsa

I *Soggetti Finanziatori* possono proporre valori cauzionali diversi purché adeguatamente motivati, che saranno valutati dal *Gestore*.

- 2.3.7** L'intensità dell'agevolazione connessa al rilascio della *Garanzia Diretta* espressa in Equivalente Sovvenzione Lordo verrà calcolata utilizzando il "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" di cui alla Decisione della Commissione europea n. C (2010) 4505 del 06/07/2010 relativa all'aiuto di Stato N182/2010.
- 2.3.8** L'agevolazione sarà concessa nell'ambito del Regime "De Minimis" ai sensi del REG. (CE) 1998/2006, pertanto tale agevolazioni può cumularsi con altre agevolazioni De Minimis entro il limite massimo di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. La medesima agevolazione è cumulabile con altri regimi di aiuto, nel limite dell'intensità agevolativa massima fissata dalla Unione Europea nella Carta degli Aiuti a Finalità Regionale.
- 2.3.9** Il *Gestore* comunica ai soggetti *Destinatari Finali*, anche tramite i *Soggetti Finanziatori* l'importo, espresso in ESL, dell'agevolazione ricevuta sotto forma di *Garanzia*.

2 A - AMMISSIONE ALL'INTERVENTO DEL FONDO

2.4 RICHIESTE DI AMMISSIONE

- 2.4.1** Le richieste di ammissione dovranno essere presentate dal *Soggetto Finanziatore*.
- 2.4.2** La richiesta di ammissione alla *Garanzia Diretta* del Fondo, da compilarsi secondo le modalità previste dal presente *Regolamento* e mediante l'utilizzo della apposita modulistica che sarà pubblicata sul sito della Regione Basilicata e sul sito del *Gestore*, dovrà pervenire (INVIO PEC) al *Gestore*, entro 6 mesi dalla data di delibera dell'operazione da parte del *Soggetto Finanziatore* e prima del suo perfezionamento. Sono improcedibili le richieste pervenute al *Gestore* oltre i suddetti termini.

2.4.3 È consentito presentare la richiesta di ammissione prima della delibera delle *operazioni* da parte dei *Soggetti Finanziatori*; in tale caso, i *Soggetti Finanziatori* devono comunicare, anche tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), la data della propria delibera entro 3 mesi dalla notifica della delibera di ammissione al *Fondo* di Garanzia da parte del *Gestore*.

2.4.4 La richiesta sarà presentata dal *Soggetto Finanziatore* mediante invio via PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo che sarà pubblicato sul sito del *Gestore* e della Regione Basilicata, della scansione dei documenti risultanti dalla compilazione del format, utilizzando l'apposito software. Il format dovrà essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal *Soggetto Finanziatore* e dovrà contenere la richiesta di accesso al *Fondo*, i dati relativi al *Destinatario Finale*, i dati relativi all'*operazione* e le informazioni economico/finanziarie necessarie per la valutazione dell'impresa. Saranno ritenute inammissibili le richieste non firmate e timbrate da parte del *Soggetto Finanziatore*.

Alla richiesta di ammissione al *Fondo* dovrà essere allegata la scansione della seguente documentazione relativa alla impresa *Destinataria Finale*:

- a. Certificato di iscrizione alla CCIAA con vigenza e antimafia dell'impresa *Destinataria Finale*;
- b. DSAN dell'impresa *Destinataria Finale* attestante il possesso dei requisiti per l'ammissione al *Fondo* e gli importi ricevuti in De Minimis;
- c. Dichiarazione resa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali.

Il *Soggetto Finanziatore* dovrà conservare la documentazione in originale, utilizzata per la richiesta di accesso al *Fondo*.

Alla PEC dovrà inoltre essere allegato il file generato dal software utilizzato dal *Soggetto Finanziatore* per la compilazione dei moduli e contenente i relativi dati.

La PEC, nell'oggetto, dovrà riportare la denominazione dell'impresa *Destinataria Finale* e la relativa Partita IVA.

2.4.5 Sulla base della data ed ora di invio della PEC (intesa come ora della ricevuta di accettazione), definita al minuto secondo, contenente la richiesta di accesso al *Fondo*, verrà assegnato un numero di posizione progressivo, che tiene conto anche delle richieste pervenute per la *Controgaranzia* e la *cogaranzia*, sulla base del quale verranno istruite le richieste e verrà deliberata l'ammissione al *Fondo*, nei limiti della sua disponibilità.

2.4.6 Entro 10 giorni dalla ricezione della documentazione di cui al precedente punto 2.4.4, il *Gestore* comunica al *Soggetto Finanziatore* e al *Destinatario Finale* il numero di posizione assegnato e il nominativo del Responsabile Unico di Procedimento.

2.4.7 Nel caso in cui, a seguito della verifica della documentazione di cui al punto 2.4.4, la stessa dovesse risultare incompleta, il *Gestore* provvederà ad inoltrare al *Soggetto Finanziatore* la richiesta delle integrazioni necessarie per il completamento e regolarizzazione della richiesta di accesso al *Fondo*. Le integrazioni dovranno pervenire al *Gestore*, entro 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione della suddetta richiesta. Trascorso infruttuosamente tale termine la richiesta sarà ritenuta decaduta.

2.4.8 Il *Gestore* comunica al *Destinatario Finale* e al *Soggetto Finanziatore* la inammissibilità o la decadenza della richiesta di ammissione nel rispetto della Legge 241/1990.

2.5 ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE DELLA GARANZIA DIRETTA

- 2.5.1** Le richieste di ammissione, complete di tutta la documentazione prevista, sono deliberate dal *Gestore* entro 2 mesi dalla data di ricezione della documentazione di cui al punto 2.4.5 o dalla data di completamento della stessa di cui ai punti 2.4.7 e 2.5.2, seguendo l'ordine progressivo di cui al punto 2.4.5.
- 2.5.2** Qualora il *Gestore* nel corso dell'istruttoria dovesse richiedere integrazioni (dati, chiarimenti o approfondimenti) le stesse dovranno pervenire al *Gestore* entro 30 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta di integrazioni; la documentazione dovrà essere sottoscritta dal *Soggetto Finanziatore*, avvalendosi, eventualmente, anche di DSAN rilasciate dal *Destinatario Finale*. Trascorso infruttuosamente tale termine la richiesta di ammissione al *Fondo* sarà ritenuta decaduta.
- 2.5.3** Nel caso di sospensioni di istruttorie a seguito di richiesta di integrazioni, verranno istruite e deliberate le richieste di ammissione che seguono nell'ordine progressivo, sempreché vi sia la disponibilità di fondi sufficienti a non pregiudicare l'accesso al *Fondo* da parte delle richieste sospese e/o precedenti in ordine cronologico.
- 2.5.4** Entro 10 giorni dalla delibera, il *Gestore* comunica al *Soggetto Finanziatore* e al *Destinatario Finale* l'ammissione all'intervento del *Fondo* con l'indicazione dell'ammontare dell'ESL connesso al rilascio della *Garanzia Diretta* oppure l'inammissibilità della richiesta con l'indicazione dei motivi di inammissibilità.
- 2.5.5** Le comunicazioni di inammissibilità delle richieste sono effettuate ai sensi della Legge 241/1990.

2.6 VARIAZIONI

- 2.6.1** Ai fini della conferma della *Garanzia Diretta*, il *Soggetto Finanziatore*, per ogni operazione ammessa, in caso di variazioni:
- a. delle garanzie prestate in favore dei *Soggetti Finanziatori*;
 - b. della titolarità del credito a seguito di cessioni effettuate ai sensi dell'art. 1260 del CC ovvero della legge 130/99;
- deve presentare al *Gestore* preventiva richiesta di modifica della delibera di concessione della *Garanzia Diretta*.
- 2.6.2** Alle richieste di variazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per la richiesta di ammissione di cui al punto 2.4.

2.7 CONTROLLI

Il *Gestore* effettua verifiche, controlli, visite ed ispezioni in loco sui *Destinatari Finali* al fine di accertare l'effettiva destinazione dell'operazione garantita per le finalità previste dal presente Regolamento ed indicate nel modulo di richiesta di accesso al *Fondo* ed il rispetto degli obblighi previsti nel citato Regolamento. Le PMI *Destinatarie Finali* si obbligano a consentire, senza limitazioni, l'effettuazione dei controlli da parte degli organismi regionali, nazionali e comunitari ai quali la normativa comunitaria, nazionale e regionale riconosce tale competenza.

I controlli sono effettuati anche mediante l'acquisizione di documenti ed informazioni presso i *Soggetti Finanziatori*.

2.8 PERFEZIONAMENTO DELLE OPERAZIONI

2.8.1 L'*operazione* ammessa alla *Garanzia Diretta* del *Fondo* deve essere perfezionata entro 6 mesi dalla data della delibera di ammissione alla predetta *Garanzia*.

I termini per il perfezionamento dell'*operazione* possono essere differiti, su delibera del *Gestore*, previo parere favorevole della Regione Basilicata, soltanto se il differimento è richiesto prima della loro scadenza e motivato con riguardo a cause oggettive, non imputabili a giudizio del *Gestore* a responsabilità del soggetto *Destinatario Finale*, che hanno impedito il perfezionamento.

2.8.2 La *Garanzia Diretta* ha effetto dalla data della sua concessione da parte del *Gestore* o dalla data di perfezionamento dell'*operazione* se questa è successiva alla concessione della *Garanzia Diretta*.

2.8.3 Entro tre mesi dalla data di perfezionamento dell'*operazione*, ovvero entro tre mesi dalla data di delibera di ammissione al *Fondo* da parte del *Gestore*, nel caso in cui la delibera sia successiva alla data di perfezionamento dell'*operazione*, il *Soggetto Finanziatore* deve far pervenire al *Gestore*, a pena di inefficacia della *Garanzia Diretta*, una dichiarazione attestante:

- data di perfezionamento dell'*operazione*;
- importo complessivo dell'*operazione*;
- data scadenza dell'ultima rata (in caso di *finanziamenti*);
- tasso di interesse al quale è stata regolata l'*operazione*.

2.8.4 Le *operazioni* possono essere regolate ad un tasso di interesse (fisso o variabile) liberamente contrattato tra i *Soggetti Finanziatori* ed i *Destinatari Finali*. In particolare, deve essere specificato se il tasso di interesse applicato è fisso o variabile. Nel primo caso deve anche essere indicato il valore del tasso espresso in punti percentuali; nel secondo, occorre indicare il relativo parametro di riferimento (Euribor), nonché lo spread applicato dal *Soggetto Finanziatore* (in *basis points*).

2.8.5 Successivamente alla data di *perfezionamento* dell'*operazione*, il *Gestore* potrà richiedere al *Soggetto Finanziatore* informazioni riguardanti il *Destinatario Finale*, relative al rispetto degli obblighi previsti nel presente *Regolamento*.

2 B ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA

2.9 AVVIO DELLE PROCEDURE DI RECUPERO NEI CONFRONTI DEL SOGGETTO DESTINATARIO FINALE.

- 2.9.1** In caso di inadempimento del soggetto *Destinatario Finale*, i *Soggetti Finanziatori* devono avviare le procedure di recupero del credito, inviando al *Destinatario Finale* inadempiente e, per conoscenza, al *Gestore*, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, l'intimazione del pagamento entro 12 mesi dalla data dell'inadempimento, ovvero dalla data di ammissione a procedure concorsuali.
- 2.9.2** In caso di *finanziamenti*, la data di inadempimento è la data della prima rata rimasta insoluta. Nell'intimazione di pagamento i *Soggetti Finanziatori* dovranno indicare l'ammontare dell'esposizione per rate insolute, capitale residuo, interessi contrattuali e di mora
- 2.9.3** In caso di *altre operazioni a breve termine*, per data di inadempimento si intende la data della risoluzione o revoca. Nell'intimazione di pagamento i *Soggetti Finanziatori* dovranno indicare l'ammontare dell'esposizione.
- 2.9.4** L'intimazione del pagamento di cui al punto 2.9.1. può avvenire, alternativamente, mediante l'invio al *Destinatario Finale* inadempiente di:
- diffida di pagamento;
 - atto introduttivo di giudizio, anche sommario, volto ad ottenere il pagamento delle somme ovvero, in caso di procedure concorsuali, istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.

Il *Gestore* si riserva di richiedere copia della predetta documentazione.

2.10 ATTIVAZIONE DEL FONDO

- 2.10.1** Trascorsi 2 mesi dalla data di invio della intimazione di cui al punto 2.9.1. senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte del soggetto *Destinatario Finale*, il *Soggetto Finanziatore* può richiedere l'attivazione del *Fondo*.
- 2.10.2** La richiesta di attivazione del *Fondo* deve essere inviata al *Gestore*, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro 4 mesi dalla data di invio della intimazione di cui al punto 2.9.1. Il mancato rispetto di tale termine è causa di inefficacia della *Garanzia del Fondo*.
- 2.10.3** Alla richiesta di attivazione del *Fondo* deve essere allegata la seguente documentazione:
- copia della delibera di ammissione dell'*operazione*;
 - dichiarazione del *Soggetto Finanziatore* che attesti:
 - a) la data di inadempimento, come definita ai punti 2.9.2 e 2.9.3;
 - b) la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate;
 - c) l'ammontare dell'esposizione, rilevato al sessantesimo giorno successivo alla data della intimazione di pagamento di cui al punto 2.9.1;
 - copia dei bilanci approvati dei soggetti *Destinatari Finali* e/o della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali i *Soggetti Richiedenti* hanno compilato il modulo di richiesta per l'accesso alla *Garanzia Diretta del Fondo*;

- copia della documentazione inerente le eventuali garanzie reali e/o personali acquisite.

Nel caso di *finanziamenti*, alla comunicazione devono essere allegati anche:

- dichiarazione attestante l'ammontare dell'esposizione, rilevato al sessantesimo giorno successivo alla data della intimazione di pagamento di cui al punto 2.9.1, comprensivo delle rate scadute e non pagate, dell'importo del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora;
- copia del contratto;
- copia del piano di ammortamento con le relative scadenze.

2.10.4 Alle richieste di liquidazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo 2.4 per le richieste di ammissione.

2.10.5 Entro 3 mesi dal ricevimento della completa documentazione di cui al punto 2.10.3, il *Gestore* liquida al *Soggetto Finanziatore* l'importo garantito dell'ammontare dell'esposizione di cui al punto 2.10.3 lettera c), nella misura massima deliberata dal *Gestore* in sede d'ammissione dell'*operazione* all'intervento del *Fondo*.

2.10.6 Per le *operazioni* giunte a scadenza senza che il *Soggetto Finanziatore* abbia comunicato alcuna irregolarità, la *Garanzia Diretta* decade il 60 giorno successivo alla scadenza dell'*operazione* medesima.

2.11 SURROGAZIONE LEGALE

2.11.1 Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione dell'importo di cui al punto 2.10.5 al *Soggetto Finanziatore*, il *Fondo* acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto *Destinatario Finale* per le somme pagate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogato in tutti i diritti spettanti al *Soggetto Finanziatore* in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite.

2 C. OBBLIGHI, REVOCHE, DECADENZE.

2.12 OBBLIGHI DEL DESTINATARIO FINALE E DEL SOGGETTO FINANZIATORE

2.12.1 Il *Destinatario Finale* è obbligato a:

- a) fornire le informazioni ed eventuale documentazione integrativa richiesta dal *Gestore* al *Soggetto Finanziatore* nel corso dell'istruttoria;
- b) utilizzare l'*operazione* oggetto della *Garanzia Diretta* per finalità direttamente ed esclusivamente connesse all'attività d'impresa, in coerenza con quanto indicato nella richiesta di intervento e con quanto previsto nel presente Regolamento;
- c) comunicare al *Soggetto Finanziatore* e al *Gestore* ogni atto o fatto ritenuto rilevante in relazione all'*operazione* garantita;
- d) assicurare, senza limitazioni, ai soggetti e agli organismi regionali, nazionali e comunitari che per norma hanno il diritto di verifica e controllo la possibilità di effettuare ispezioni e controlli e l'accesso a libri contabili ed a qualsiasi altro documento;
- e) conservare la documentazione relativa alla richiesta di ammissione al *Fondo* e la documentazione amministrativa e contabile relativa all'*operazione* garantita, fino alla regolare estinzione della *Garanzia Diretta* ovvero, in caso di attivazione della *Garanzia Diretta*, fino a completo esperimento dell'iter di recupero del credito nei confronti del *Destinatario Finale*;
- f) rispettare gli obblighi previsti dal presente Regolamento.

2.12.2 Il *Soggetto Finanziatore* è obbligato a:

- a) perfezionare l'*operazione* ammessa alla *Garanzia Diretta* del *Fondo* entro 3 mesi dalla data della delibera di concessione della *Garanzia Diretta* da parte del *Gestore* e darne comunicazione allo stesso;
- b) trasmettere al *Gestore* le informazioni e la documentazione fornite dal *Destinatario Finale* in relazione alla richiesta di accesso alla *Garanzia Diretta*;
- c) conservare la documentazione, compresa quella acquisita dal *Destinatario Finale*, utilizzata per la presentazione della richiesta di *Garanzia Diretta*, fino alla regolare estinzione della *Garanzia Diretta* ovvero, in caso di attivazione della *Garanzia Diretta*, fino a completo esperimento dell'iter di recupero del credito nei confronti del *Destinatario Finale*;
- d) comunicare tempestivamente al *Gestore* eventuali atti o fatti ritenuti rilevanti sul *Destinatario Finale* garantito, di cui siano venuti a conoscenza;
- e) comunicare al *Gestore* eventuali variazioni della titolarità dei soggetti *Destinatari Finali*;
- f) non acquisire ulteriori garanzie reali, bancarie ed assicurative sulla quota dell'*operazione* già assistita dalla garanzia del *Fondo*;
- g) rispettare i termini e le scadenze previste dal presente *Regolamento*;
- h) assicurare, senza limitazioni, ai soggetti e agli organismi regionali, nazionali e comunitari che per norma hanno il diritto di verifica e controllo, la possibilità di effettuare ispezioni e controlli della documentazione relativa alla richiesta di concessione della *Garanzia Diretta*.

2.13 CASI DI REVOCA DELL'AGEVOLAZIONE

2.13.1 Il *Gestore*, nel rispetto dell'articolo 10 bis della L. 241/90 e successive integrazioni e modificazioni, procederà all'emanazione di provvedimenti di revoca dell'agevolazione del soggetto *Destinatario Finale* nei seguenti casi:

- a) L'*operazione* oggetto della *Garanzia Diretta* non sia stata utilizzata per le finalità previste nel presente Regolamento ed indicate nel modulo di richiesta della *Garanzia Diretta*;
- b) qualora la documentazione richiesta in sede di controlli, di cui al punto 2.7, pervenga oltre il termine perentorio di 2 mesi dalla data di ricezione della richiesta;
- c) mancato rispetto degli obblighi previsti nel presente *Regolamento*.

2.13.2 La revoca dell'agevolazione comporta l'obbligo, per il *Destinatario Finale*, di corrispondere al *Gestore* una somma pari all'importo dell'ESL relativo alla *Garanzia Diretta*, comunicato dal *Gestore* in occasione dell'ammissione alla garanzia. Il *Gestore* provvederà al recupero del suddetto importo, maggiorato delle eventuali sanzioni e degli interessi.

In ogni caso resta confermata la *Garanzia Diretta* a favore del *Soggetto Finanziatore*.

2.14 DECADENZA DELLA GARANZIA

2.14.1 La *Garanzia Diretta* decade e quindi è inefficace nei seguenti casi di inadempimento da parte dei *Soggetti Finanziatori*:

- a. qualora la *Garanzia Diretta* sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatti o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del *Fondo*, che i *Soggetti Finanziatori* avrebbero potuto verificare con la dovuta diligenza professionale;
- b. qualora, non sia riscontrata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e/o della documentazione relativa alle altre informazioni con i dati forniti dai *Soggetti Finanziatori* nel modulo di richiesta della *Garanzia Diretta*;
- c. nel caso in cui non siano rispettati i termini di cui ai punti: 2.8.1, 2.8.3, 2.9.1 e 2.10.2;
- d. nel caso in cui siano state acquisite ulteriori garanzie reali, assicurative e bancarie sulla quota già garantita dal *Fondo*;
- e. nel caso in cui l'*operazione* garantita si sia perfezionata oltre 3 mesi dalla data di delibera di concessione della *Garanzia Diretta*;
- f. in caso di inadempimento degli obblighi indicati nel punto 2.6. "Variazioni";
- g. nel caso in cui a seguito dei controlli effettuati ai sensi del punto 2.7, vengano riscontrate delle irregolarità ed inadempienze attribuibili al *Soggetto Finanziatore*.

2.14.2 I provvedimenti di decadenza saranno adottati nel rispetto dell'art. 10 bis della L. 241/90.

PARTE III

3 CONTROGARANZIA

3.1 SOGGETTI RICHIEDENTI

- 3.1.1 Possono richiedere la *Controgaranzia* i *Garanti*, ovvero i *Confidi*, che abbiano sottoscritto apposita convenzione con il *Gestore*.

In sede di sottoscrizione della convenzione gli stessi devono produrre la seguente documentazione:

- a) copia della documentazione comprovante l'iscrizione nell'elenco generale, o nella apposita sezione prevista dal comma 4 dell'articolo 155, previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385;
- b) copia dell'ultimo bilancio approvato;
- c) informazioni sul *Garante* redatte sul modulo predisposto dal *Gestore*, o su versione conforme, compilato in ogni sua parte e sottoscritto in originale;
- d) copia del *Regolamento* interno, approvato dall'organo deliberante del *Garante*, recante i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie alle PMI consorziate o socie.

Nel caso di *Controgaranzia* "a prima richiesta", i *Garanti* devono produrre, oltre a quanto previsto dai precedenti punti, anche:

- e) copia delle convenzioni sottoscritte dal *Garante* con i *Soggetti Finanziatori* da cui deve risultare in modo chiaro ed esplicito che la garanzia ha caratteristiche identiche ed è prestata con le medesime modalità della *Garanzia Diretta* di cui alla Parte II del presente *Regolamento*.

La documentazione di cui ai punti b) e c) deve essere inviata annualmente entro 3 mesi dalla approvazione del bilancio; la documentazione di cui al punto d) deve essere di nuovo trasmessa al *Gestore* in caso di modifica della stessa.

- 3.1.2 Su espressa richiesta, i *Confidi* che dispongano di adeguata capacità di valutazione del merito creditizio, a seguito di apposita richiesta, possono essere abilitati a certificare che i soggetti *Destinatari Finali* risultano economicamente e finanziariamente sani. La capacità di valutazione del merito creditizio sarà valutata dal *Gestore* con riferimento al Decreto M.I.C.A. del 14 Luglio 2000 e alle integrazioni e modificazioni apportate con DM Ministero dello Sviluppo Economico del 18 marzo 2011. I *Confidi* autorizzati devono operare secondo i criteri illustrati nel Paragrafo F punto 5.8 della Parte V del presente *Regolamento*.

3.2 TIPOLOGIE, IMPORTO MASSIMO E CUMULO DELLA CONTROGARANZIA

- 3.2.1** La *Controgaranzia* può essere concessa:
- a "prima richiesta", secondo le modalità di cui al paragrafo 3.3;
 - in forma "sussidiaria", secondo le modalità di cui al paragrafo 3.4.
- 3.2.2** Sono ammissibili alla *Controgaranzia* più *operazioni* per lo stesso *Destinatario Finale*; l'importo delle operazioni garantite per ciascun *Destinatario Finale* non può superare complessivamente l'importo indicato al punto 1.3.5 del presente Regolamento, salvo quanto previsto al punto 1.3.1 lett. d) per il Prestito Partecipativo.
- 3.2.3** La *Controgaranzia* è concessa ai *Garanti* in misura non superiore al 90% dell'importo da essi garantito sulle *operazioni* di cui al punto 1.3.
- 3.2.4** La *Controgaranzia* è concessa a condizione che i *Garanti* abbiano garantito una quota non superiore all'80% dell'ammontare di ciascuna *operazione*.
- 3.2.5** Nel limite della copertura massima dell'*operazioni* di cui ai precedenti punti 3.2.2 e 3.2.3, la *Controgaranzia* copre fino al 90% della somma liquidata dai *Garanti* ai *Soggetti Finanziatori*.
- 3.2.6** La *Controgaranzia* è cumulabile, sulla stessa *operazione*, con altre garanzie pubbliche nei limiti delle misure previste al punto 3.2.2 e 3.2.3
- 3.2.7** L'agevolazione sarà concessa nell'ambito del Regime "De Minimis" ai sensi del REG. (CE) 1998/2006, pertanto tale agevolazioni può cumularsi con altre agevolazioni De Minimis entro il limite massimo di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. La medesima agevolazione è cumulabile con altre garanzie pubbliche nei limiti delle misure previste ai punti 3.2.2, 3.2.3 ed è inoltre cumulabile con altri regimi di aiuto, nel limite dell'intensità agevolativa massima fissata dalla Unione Europea nella carta degli aiuti a finalità regionale .
- 3.2.8** L'intensità dell'agevolazione connessa al rilascio della *controgaranzia* espressa in Equivalente Sovvenzione Lordo verrà calcolata utilizzando il "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" di cui alla Decisione della Commissione europea n. C (2010) 4505 del 06/07/2010 relativa all'aiuto di Stato N182/2010.
- 3.2.9** Il *Gestore* comunica ai soggetti *Destinatari Finali*, l'importo, espresso in ESL, dell'agevolazione ricevuta sotto forma di *controgaranzia*.
- 3.2.10** Sulla quota dell'*operazione* garantita dai *Garanti* non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurative e bancarie. Sulla parte residua dell'*operazione* possono essere acquisite garanzie reali e/o personali, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella seguente tabella, non superi la quota non coperta dalla garanzia concessa dai *Garanti*.

Tabella riportante le percentuali per la determinazione del valore cauzionale delle garanzie

Ipoteca su immobili industriali (compresi impianti fissi)	50% del valore inteso come costo di ricostruzione ridotto per vetustà
Ipoteca su altri immobili	60% del valore di mercato
Ipoteca su terreni edificabili	60% del valore di mercato
Privilegio su impianti, macchinari e Attrezzature	10% del valore di mercato
Pegno su titoli di Stato o garantiti dallo Stato	80% del valore di borsa
Pegno su obbligazioni di enti pubblici	80% del valore di borsa
Fidejussioni bancarie	100% dell'importo
Fidejussioni assicurative	80% dell'importo
Pegno su titoli azionari e obbligazionari privati	50% del valore di borsa

3.3 NATURA E MISURA DELLA CONTROGARANZIA "A PRIMA RICHIESTA"

- 3.3.1** La *Controgaranzia* "a prima richiesta" è esplicita, incondizionata ed irrevocabile.
- 3.3.2** La *Controgaranzia* "a prima richiesta" è concessa a condizione che la garanzia concessa dai *Garanti* sia a sua volta a prima richiesta e sia prestata con le medesime modalità della *Garanzia Diretta* di cui alla Parte II del presente Regolamento.
- 3.3.3** La *Controgaranzia* è escutibile, in caso di inadempimento dei soggetti *Destinatari Finali*, a semplice richiesta:
- a) dei *Confidi* ammessi all'intervento del *Fondo* che abbiano già pagato il debito da essi garantito, ovvero;
 - b) dei *Soggetti Finanziatori*, nel caso di mancato pagamento in garanzia da parte *Garanti*, di cui al successivo punto 3.12.

3.4 CONTROGARANZIA "SUSSIDIARIA"

- 3.4.1** Qualora non ricorrano le condizioni di cui al punto 3.3.2, la *Controgaranzia* è concessa in forma "sussidiaria".

3 A AMMISSIONE ALL'INTERVENTO DEL FONDO

3.5 RICHIESTE DI AMMISSIONE

- 3.5.1** Le richieste di ammissione alla *Controgaranzia* del *Fondo* dovranno essere presentate dal *Garante*.
- 3.5.2** La richiesta di ammissione alla *Controgaranzia* del *Fondo*, da compilarsi secondo le modalità previste dal presente *Regolamento* e mediante l'utilizzo della apposita modulistica che sarà pubblicata sul sito della Regione Basilicata e del *Gestore*, dovrà pervenire (invio PEC) al *Gestore*, entro 6 mesi dalla data di delibera dell'*operazione* da parte del *Soggetto Finanziatore* ed entro 2 mesi dalla data di delibera della garanzia da parte del *Garante*. Sono improcedibili le richieste pervenute al *Gestore* oltre i suddetti termini.
- 3.5.3** La richiesta sarà presentata dal *Garante* mediante invio via PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo che sarà pubblicato sul sito del *Gestore* e della Regione Basilicata, della scansione dei documenti risultanti dalla compilazione del format, utilizzando l'apposito software. Il format dovrà essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal *Garante* e dovrà contenere la richiesta di accesso al *Fondo*, i dati relativi al *Destinatario Finale*, i dati relativi all'*operazione*, alla garanzia prestata dal *Garante* e le informazioni economico/finanziarie necessarie per la valutazione dell'impresa.

Alla richiesta di ammissione al *Fondo* dovrà essere allegata inoltre la scansione della seguente documentazione relativa all'impresa *Destinataria Finale*:

- a. Certificato di iscrizione alla CCIAA con vigenza e antimafia dell'impresa *Destinataria Finale*;
- b. DSAN dell'impresa *Destinataria Finale* attestante il possesso dei requisiti per l'ammissione al *Fondo* e gli importi ricevuti in De Minimis;
- c. Dichiarazione resa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali.

Il *Garante* dovrà conservare la documentazione in originale, utilizzata per la richiesta di accesso al *Fondo*

Alla PEC dovrà inoltre essere allegato il file generato dal software utilizzato dal *Garante* per la compilazione dei moduli e contenente i relativi dati.

La PEC, nell'oggetto, dovrà riportare la denominazione dell'impresa *Destinataria Finale* e la relativa Partita IVA.

- 3.5.4** È consentito presentare la richiesta di ammissione prima della delibera delle *operazioni* da parte dei *Soggetti Finanziatori*, a condizione che detta delibera intervenga entro 3 mesi dalla notifica della delibera di ammissione al *Fondo* di Garanzia da parte del *Gestore*. I *Garanti*, e/o i *Soggetti Finanziatori*, nel caso di *Controgaranzia* "a prima richiesta", devono far pervenire al *Gestore* la delibera di ammissione dell'*operazione* entro 1 mese dalla approvazione della stessa.
- 3.5.5** Sulla base della data ed ora di invio della PEC (intesa come ora della ricevuta di accettazione), definita al minuto secondo, contenente la richiesta di accesso al *Fondo*, verrà assegnato un numero di posizione progressivo, che tiene conto anche delle richieste pervenute per la *Garanzia Diretta* e la cogaranzia, sulla base del quale verranno istruite le richieste e verrà deliberata l'ammissione al *Fondo*, nei limiti della sua disponibilità.
- 3.5.6** Nel solo caso di *Controgaranzia* "a prima richiesta", i *Garanti* devono trasmettere al *Soggetto Finanziatore* copia della richiesta di ammissione alla *Controgaranzia*.
- 3.5.7** Entro 10 giorni dalla ricezione della documentazione di cui al precedente punto 3.5.3, il *Gestore* comunica al *Garante* e al *Soggetto Finanziatore* (in caso di

Controgaranzia a prima richiesta) il numero di posizione assegnato e il nominativo del Responsabile Unico di Procedimento.

- 3.5.8** Nel caso in cui, a seguito della verifica della documentazione di cui al punto 3.5.3, la stessa dovesse risultare incompleta, il *Gestore* provvederà ad inoltrare al *Garante* la richiesta delle integrazioni necessarie per il completamento e regolarizzazione della richiesta di accesso al *Fondo*. Le integrazioni dovranno pervenire al *Gestore*, entro 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione della suddetta richiesta. Trascorso infruttuosamente tale termine la richiesta sarà ritenuta decaduta.
- 3.5.9** Sono inammissibili le richieste di ammissione alla *Controgaranzia* pervenute oltre i 2 mesi dalla data di delibera della garanzia da parte dei *Garanti* e quelle non firmate e timbrate da parte del *Garante*.
- 3.5.10** Il *Gestore* comunica al *Destinatario Finale* e al *Garante*, la inammissibilità/decadenza della richiesta di ammissione nel rispetto della Legge 241/1990.

3.6 ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE

- 3.6.1** Le richieste di ammissione, complete di tutta la documentazione prevista sono deliberate dal *Gestore* entro 2 mesi dalla data di ricezione della documentazione di cui al punto 3.5.3. o dalla data di completamento della stessa di cui ai punti 3.5.9 e 3.6.2, seguendo l'ordine progressivo di cui al punto 3.5.5.
- 3.6.2** Qualora il *Gestore* nel corso dell'istruttoria dovesse richiedere integrazioni (dati, chiarimenti o approfondimenti) le stesse dovranno pervenire al *Gestore* entro 30 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta di integrazione; la documentazione dovrà essere sottoscritta dal *Garante* avvalendosi, eventualmente, anche di DSAN rilasciate dal *Destinatario Finale*. Trascorso infruttuosamente tale termine la richiesta di ammissione al *Fondo* sarà ritenuta decaduta.
- 3.6.3** Nel caso di sospensioni di istruttorie a seguito di richiesta di integrazioni, verranno istruite e deliberate le richieste di ammissione che seguono nell'ordine progressivo, sempreché vi sia la disponibilità di fondi sufficienti a non pregiudicare l'accesso al *Fondo* da parte delle richieste sospese e/o precedenti in ordine cronologico.
- 3.6.4** Entro 10 giorni dalla delibera, il *Gestore* comunica al *Garante*, al *Destinatario Finale* e al *Soggetto Finanziatore*, l'ammissione all'intervento del *Fondo* con l'indicazione dell'ammontare dell'ESL connesso al rilascio della *Controgaranzia*, oppure l'inammissibilità della richiesta di ammissione con l'indicazione dei motivi di inammissibilità.
- 3.6.5** Le comunicazioni di inammissibilità delle richieste sono effettuate ai sensi della Legge 241/1990.

3.7 VARIAZIONI

- 3.7.1** Ai fini della conferma della *Controgaranzia*, i *Garanti* e/o i *Soggetti Finanziatori* nel caso di *Controgaranzia "a prima richiesta"*, per ogni operazione ammessa, in caso di variazioni:

- a. delle garanzie prestate in favore dei *Soggetti Finanziatori*;
- b. della titolarità del credito a seguito di cessioni effettuate ai sensi dell'art. 1260 del cc ovvero della legge 130/99.

devono presentare preventiva richiesta di variazione della delibera del *Gestore* di concessione della *Controgaranzia*.

- 3.7.2** Alle richieste di variazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per le richieste di ammissione di cui al punto 3.5.

3.8 CONTROLLI

Il *Gestore* effettua verifiche, controlli, visite ed ispezioni in loco sui *Destinatari Finali* al fine di accertare l'effettiva destinazione dell'*operazione* garantita per le finalità previste dal presente Regolamento ed indicate nel modulo di richiesta di accesso al *Fondo* ed il rispetto degli obblighi previsti nel citato Regolamento. Le PMI *Destinatari Finali* si obbligano a consentire, senza limitazioni, l'effettuazione dei controlli da parte degli organismi regionali, nazionali e comunitari ai quali la normativa comunitaria, nazionale e regionale riconosce tale competenza.

I controlli sono effettuati anche mediante l'acquisizione di documenti ed informazioni presso i *Garanti*.

3.9 PERFEZIONAMENTO DELLE OPERAZIONI

- 3.9.1** L'*operazione* ammessa alla *Controgaranzia* del *Fondo* deve essere perfezionata entro 3 mesi dalla data della delibera di ammissione alla *Controgaranzia* da parte del *Gestore*.

I termini per il perfezionamento dell'*operazione* possono essere differiti, su delibera del *Gestore*, previo parere favorevole della Regione Basilicata, soltanto se il differimento è richiesto prima della loro scadenza e motivato con riguardo a cause oggettive, non imputabili a giudizio del *Gestore* a responsabilità del *Destinatario Finale*, che hanno impedito il perfezionamento.

- 3.9.2** La *Controgaranzia* ha effetto dalla data della sua concessione da parte del *Gestore* o dalla data di perfezionamento dell'*operazione* se questa è successiva alla concessione della *Controgaranzia*.

- 3.9.3** Entro tre mesi dalla data di perfezionamento dell'*operazione*, ovvero entro tre mesi dalla data di delibera di ammissione al *Fondo* da parte del *Gestore*, nel caso in cui la delibera sia successiva alla data di perfezionamento dell'*operazione*, il *Garante* o il *Soggetto Finanziatore*, nel caso di *Controgaranzia* "a prima richiesta", deve far pervenire al *Gestore*, a pena di inefficacia della garanzia, una dichiarazione attestante:

- data di perfezionamento dell'*operazione*;
- importo complessivo dell'*operazione*;
- data scadenza dell'ultima rata (in caso di *finanziamenti*);
- tasso di interesse al quale è stata regolata l'*operazione*.

- 3.9.4** Le *operazioni* possono essere regolate ad un tasso di interesse (fisso o variabile) liberamente contrattato tra i *Soggetti Finanziatori* ed i *Destinatari Finali*. In particolare, deve essere specificato se il tasso di interesse applicato è fisso o variabile. Nel primo caso deve anche essere indicato il valore del tasso espresso in punti percentuali; nel secondo, occorre indicare il relativo parametro di riferimento (Euribor), nonché lo spread applicato dal *Soggetto Finanziatore* (in *basis points*).

- 3.9.5** Successivamente alla data di perfezionamento dell'*operazione* il *Gestore* potrà richiedere al *Garante* informazioni riguardanti il *Destinatario Finale* relative al rispetto degli obblighi previsti nel presente *Regolamento*.

3 B ATTIVAZIONE DELLA CONTROGARANZIA “A PRIMA RICHIESTA”

3.10 AVVIO DELLE PROCEDURE DI RECUPERO

- 3.10.1** In caso di inadempimento del soggetto *Destinatario Finale*, i *Soggetti Finanziatori* devono avviare le procedure di recupero del credito inviando al *Destinatario Finale* inadempiente e, per conoscenza, al *Garante* e al *Gestore*, l'intimazione del pagamento entro 12 mesi dalla data dell'inadempimento, ovvero dalla data di ammissione a procedure concorsuali, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
- 3.10.2** In caso di *altre operazioni a breve termine*, per data di inadempimento si intende la data della risoluzione o revoca. Nell'intimazione di pagamento i *Soggetti Finanziatori* dovranno indicare l'ammontare dell'esposizione.
- 3.10.3** In caso di *finanziamenti*, la data di inadempimento è la data della prima rata rimasta insoluta. Nell'intimazione di pagamento i *Soggetti Finanziatori* dovranno indicare l'ammontare dell'esposizione per rate insolute, capitale residuo, interessi contrattuali e di mora
- 3.10.4** L'intimazione del pagamento di cui al punto 3.10.1 può avvenire, alternativamente, mediante l'invio al soggetto *Destinatario Finale* inadempiente di:
- diffida di pagamento,
 - atto introduttivo di giudizio, anche sommario, volto ad ottenere il pagamento delle somme ovvero, in caso di procedure concorsuali, istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.

Il *Gestore* si riserva di richiedere copia della predetta documentazione.

3.11 ATTIVAZIONE DEL FONDO

- 3.11.1** La richiesta di attivazione del *Fondo* deve essere inviata al *Gestore*, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro 3 mesi dalla data del versamento effettuato dai *Garanti* ai *Soggetti Finanziatori*.
- 3.11.2** Alla richiesta di attivazione del *Fondo*, i *Garanti* devono allegare la seguente documentazione:
- Copia della delibera di concessione della garanzia del *Garante*;
 - copia della delibera e del contratto relativi all'*operazione* garantita;
 - dichiarazione che attesti:
 - a) la data di inadempimento, come definita ai punti 3.10.2 e 3.10.3;
 - b) la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate;
 - c) attestazione del *Soggetto Finanziatore* dell'importo complessivamente versato dal *Garante* e della data dell'avvenuto versamento;
 - copia dei bilanci approvati dei soggetti *Beneficiari Finali* e/o della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali i *Garanti* hanno compilato il modulo di richiesta di accesso al *Fondo*;
 - copia della documentazione inerente le eventuali garanzie reali e/o personali acquisite.

Nel caso di *finanziamenti*, alla comunicazione devono essere allegati anche:

- dichiarazione attestante l'ammontare dell'esposizione, rilevato al sessantesimo giorno successivo alla data della intimazione di pagamento di cui al punto 3.10.1, comprensivo delle rate scadute e non pagate, dell'importo del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora;
- copia del contratto;
- copia dell'atto di erogazione;
- copia del piano di ammortamento con le relative scadenze.

3.11.3 Alle richieste di attivazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste nei paragrafi 3.5 per le richieste di ammissione.

3.11.4 Entro 3 mesi dal ricevimento della completa documentazione di cui al punto 3.11.2. il *Gestore* liquida ai *Garanti*, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura della perdita deliberati dal *Gestore* in sede di ammissione dell'*operazione* all'intervento del *Fondo*, un importo non superiore al 90% della somma già versata dai *Garanti* ai *Soggetti Finanziatori*.

3.11.5 Per le *operazioni* giunte a scadenza senza che il *Soggetto Finanziatore* abbia comunicato alcuna irregolarità, la *Controgaranzia* decade il sessantesimo giorno successivo alla decadenza dell'*operazione* medesima.

3.12 MANCATO PAGAMENTO IN GARANZIA DEI GARANTI

3.12.1 Nel caso in cui i *Garanti* non abbiano adempiuto, entro 4 mesi dalla data di richiesta dei *Soggetti Finanziatori* di escussione della garanzia, al pagamento della somma dovuta, i *Soggetti Finanziatori*, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura dell'esposizione deliberati dal *Gestore* in sede di ammissione dell'*operazione* alla *Controgaranzia*, possono richiedere direttamente l'attivazione del *Fondo*.

3.12.2 Le richieste di attivazione diretta del *Fondo* devono essere inviate al *Gestore* mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

3.12.3 Alla richiesta di attivazione diretta del *Fondo* deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia della delibera di approvazione dell'*operazione* ;
- dichiarazione che attesti:
 - a) la data di inadempimento, come definita ai punti 3.10.2 e 3.10.3;
 - b) la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate;
 - c) la somma dovuta dai Confidi a fronte delle garanzie rilasciate ai *Soggetti Finanziatori*;
 - d) la data della richiesta dei *Soggetti Finanziatori* di escussione della garanzia dei Confidi;
- copia dei bilanci approvati dei soggetti *Destinatari Finali* e/o della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali i *Soggetti Richiedenti* hanno compilato il modulo di richiesta di accesso al *Fondo*;
- copia della documentazione inerente le eventuali garanzie reali e/o personali acquisite.

Nel caso di *finanziamenti*, alla comunicazione devono essere allegati anche:

- copia del contratto;
- copia dell'atto di erogazione;
- copia del piano di ammortamento con le relative scadenze.

3.12.4 Alle richieste di attivazione diretta del *Fondo* si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per le richieste di ammissione alla *Controgaranzia* di cui al punto 3.5 del presente *Regolamento*.

3.12.5 Entro 3 mesi dal ricevimento della completa documentazione di cui al punto 3.12.3 il *Gestore* liquida ai *Soggetti Finanziatori*, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura della perdita deliberati dal *Gestore* in sede di ammissione dell'*operazione* alla *Controgaranzia*, un importo non superiore al 90% della somma dovuta dai Confidi.

3.13 SURROGAZIONE LEGALE

3.13.1 Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione dell'importo di cui al punto 3.12.5 al *Garante* o al *Soggetto Finanziatore*, in caso di mancato pagamento in garanzia dei *Garanti* di cui al punto 3.12, il *Fondo* acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto *Destinatario Finale* per le somme pagate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogato in tutti i diritti spettanti al *Soggetto Finanziatore* in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite, comprese quelle di cui al punto 3.2.10.

3 C. ATTIVAZIONE DELLA CONTROGARANZIA “SUSSIDIARIA”

3.14 PROCEDURE

- 3.14.1** Il *Soggetto Finanziatore* deve avviare le procedure di recupero del credito entro 12 mesi dalla data di inadempimento del debitore.
- 3.14.2** In caso di *altre operazioni a breve termine*, per data di inadempimento si intende la data della risoluzione o revoca. Nell'intimazione di pagamento i *Soggetti Finanziatori* dovranno indicare l'ammontare dell'esposizione.
- 3.14.3** In caso di *finanziamenti*, la data di inadempimento è la data della prima rata rimasta insoluta. Nell'intimazione di pagamento i *Soggetti Finanziatori* dovranno indicare l'ammontare dell'esposizione per rate insolte, capitale residuo, interessi contrattuali e di mora.
- 3.14.4** La comunicazione dell'avvio delle procedure di recupero del credito deve pervenire al *Gestore* entro 3 mesi dall'avvio delle procedure stesse.
- 3.14.5** Alla comunicazione devono essere allegati:
- a) Copia della delibera di concessione della garanzia del *Garante*;
 - b) Copia della delibera di ammissione dell'*operazione*;
 - c) attestazione del *Soggetto Finanziatore* dell'importo complessivamente versato dal *Garante* e della data dell'avvenuto versamento;
 - d) bilanci approvati dei soggetti *Destinatari Finali* e della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali i *Garanti* hanno compilato il modulo di richiesta della *Controgaranzia*.

Nel caso di *finanziamenti*, alla comunicazione devono essere allegati anche:

- e) copia del contratto;
 - f) copia atto di erogazione;
 - g) copia del piano di ammortamento.
- 3.14.6** La *Controgaranzia* può essere attivata a titolo di acconto, su espressa richiesta e previo avvio delle procedure di recupero del credito, in misura non superiore all'80% della somma già versata, o vincolata, a titolo provvisorio, dai *Garanti* ai *Soggetti Finanziatori*.
- 3.14.7** Alle richieste di acconto si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al punto 3.5 per le richieste di ammissione.

3.15 LIQUIDAZIONE DELLA PERDITA

- 3.15.1** La richiesta di liquidazione della perdita deve pervenire al *Gestore*, dopo che siano state concluse le procedure di recupero o che il *Gestore* abbia deliberato l'irrecuperabilità del credito, entro 3 mesi dalla data del versamento a titolo definitivo effettuato dai *Garanti* ai *Soggetti Finanziatori*, corredata da attestazione del *Soggetto Finanziatore* dell'importo complessivamente versato e della data dell'avvenuto versamento.
- 3.15.2** Nei limiti dell'importo massimo liquidabile e secondo la percentuale di copertura della perdita deliberati dal *Gestore* in sede di ammissione dell'*operazione* all'intervento del *Fondo*, il *Fondo* interviene, al netto dell'eventuale acconto, in

misura non superiore al 90% della somma già versata a titolo definitivo dai *Garanti* ai *Soggetti Finanziatori*.

- 3.15.3** In caso di conguaglio a favore del *Fondo* la differenza tra la somma ricevuta in acconto dai *Garanti* e la quota della perdita a carico del *Fondo* deve essere versata al *Fondo* entro 1 mese dalla data della comunicazione dell'esito della richiesta di liquidazione della perdita. Nel caso la somma recuperata dai *Garanti* risulti maggiore di quella da essi inizialmente versata o vincolata a titolo provvisorio ai *Soggetti Finanziatori*, tale somma deve essere versata al *Fondo* nella stessa misura percentuale dell'acconto di cui al punto 3.14.6.
- 3.15.4** Alle richieste di liquidazione della perdita si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al punto 3.5 per le richieste di ammissione.
- 3.15.5** La *Controgaranzia* è inefficace qualora non siano stati rispettati i termini di cui ai punti 3.14.1 e qualora alla determinazione della perdita abbia concorso negligenza da parte dei *Garanti*. In caso di inefficacia, l'acconto eventualmente ricevuto deve essere restituito al *Fondo* maggiorato dell'interesse pari al *Tasso di riferimento* [per periodi superiori al mese si applica il tasso vigente il primo giorno di ciascun periodo successivo, in regime di capitalizzazione semplice (360/360)].

3 D. OBBLIGHI, REVOCHE, DECADENZE.

3.16 OBBLIGHI DEI DESTINATARI FINALI E DEI GARANTI

3.16.1 I *Destinatari Finali* sono obbligati a:

- a) fornire le informazioni ed eventuale documentazione integrativa richiesta dal *Gestore* al *Garante* nel corso dell'istruttoria;
- b) utilizzare l'*operazione, oggetto della Controgaranzia*, per finalità direttamente ed esclusivamente connesse all'attività d'impresa, in coerenza con quanto indicato nella richiesta di intervento e con quanto previsto nel presente Regolamento;
- c) comunicare al *Garante* e al *Gestore* ogni atto o fatto ritenuto rilevante in relazione all'*operazione* garantita;
- d) assicurare, senza limitazioni, ai soggetti e agli organismi regionali, nazionali e comunitari che per norma hanno il diritto di verifica e controllo la possibilità di effettuare ispezioni e controlli e l'accesso a libri contabili ed a qualsiasi altro documento;
- e) conservare la documentazione allegata alla richiesta di ammissione al *Fondo* e la documentazione amministrativa e contabile relativa all'*operazione* garantita, fino alla regolare estinzione della *Controgaranzia* ovvero, in caso di attivazione della *Controgaranzia*, fino a completo esperimento dell'iter di recupero del credito nei confronti del *Destinatario Finale*;
- f) rispettare gli obblighi previsti dal presente Regolamento;
- g) fornire il consenso al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs n. 196/2003.

3.16.2 I *Garanti* sono obbligati a:

- a) trasmettere al *Gestore* le informazioni e la documentazione fornita dal *Destinatario Finale* in relazione alla richiesta di accesso al *Fondo*;
- b) conservare la documentazione, compresa quella acquisita dal *Destinatario Finale*, utilizzata per la presentazione della richiesta di accesso alla *Controgaranzia*, fino alla regolare estinzione della *Controgaranzia* ovvero, in caso di attivazione della *Controgaranzia*, fino a completo esperimento dell'iter di recupero del credito nei confronti del *Destinatario Finale*;
- c) comunicare al *Gestore* eventuali variazioni della titolarità dei soggetti *Destinatari Finali*;
- d) comunicare tempestivamente al *Gestore* eventuali atti o fatti ritenuti rilevanti sull'andamento del *Destinatario Finale* garantito, di cui siano venuti a conoscenza;
- e) non acquisire ulteriori garanzie reali, bancarie ed assicurative sull'importo già assistito dalla garanzia del *Fondo*;
- f) rispettare i termini e le scadenze previste dal presente *Regolamento*;
- g) far pervenire al *Gestore* una dichiarazione attestante l'avvenuto perfezionamento dell'*operazione*, entro 3 mesi dalla data della delibera di concessione della *Controgaranzia* da parte del *Gestore*;

- h) assicurare, senza limitazioni, ai soggetti e agli organismi regionali, nazionali e comunitari che per norma hanno il diritto di verifica e controllo la possibilità di effettuare ispezioni e controlli della documentazione relativa alla richiesta di concessione della *Controgaranzia*.

3.17 CASI DI REVOCA DELL'AGEVOLAZIONE

3.17.1 Il *Gestore*, nel rispetto dell'articolo 10 bis della L. 241/90 e successive integrazioni e modificazioni, procederà all'emanazione di provvedimenti di revoca dell'agevolazione del soggetto *Destinatario Finale* nei seguenti casi:

- a) L'*operazione* oggetto della *Controgaranzia* non sia stata utilizzata per le finalità previste nel presente Regolamento ed indicate nel modulo di richiesta di accesso alla *Controgaranzia* del *Fondo*;
- b) qualora la documentazione richiesta in sede di controlli, di cui al punto 3.8, pervenga oltre il termine perentorio di 2 mesi dalla data di ricezione della richiesta;
- c) mancato rispetto degli obblighi previsti nel presente *Regolamento*.

3.17.2 La revoca dall'agevolazione comporta l'obbligo, per il *Destinatario Finale*, a corrispondere al *Gestore* una somma pari all'importo dell'ESL relativo alla *Controgaranzia*, comunicato dal *Soggetto Gestore* in occasione dell'ammissione alla *Controgaranzia*. Il *Gestore* provvederà al recupero del suddetto importo, maggiorato delle eventuali sanzioni e degli interessi.

In ogni caso resta confermata la *Controgaranzia* a favore del *Garante*.

3.18 DECADENZA DELLA CONTROGARANZIA

3.18.1 La *Controgaranzia* decade e quindi è inefficace nei seguenti casi di inadempimento da parte dei *Garanti*:

- a. qualora la *Controgaranzia* sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatti o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del *Fondo*, che i *Garanti* avrebbero potuto verificare con la dovuta diligenza professionale.
- b. qualora, non sia riscontrata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e/o della documentazione relativa alle altre informazioni con i dati forniti dai *Garanti* nel modulo di richiesta della *Controgaranzia*;
- c. qualora i *Garanti* non abbiano usato la dovuta diligenza professionale nella verifica della documentazione ricevuta dal *Destinatario Finale* ed utilizzate per la compilazione del modulo di richiesta della *Controgaranzia*;
- d. nel caso in cui non siano rispettati i termini di cui ai punti: 3.5.2, 3.5.4, 3.9.1, 3.9.3, 3.10.1, 3.11.1, 3.14.1, 3.14.4;
- e. qualora alla determinazione della perdita abbia concorso negligenza da parte dei *Garanti*;
- f. nel caso in cui siano state acquisite ulteriori garanzie reali, bancarie ed assicurative sulla quota già garantita dal *Fondo*;
- g. nel caso in cui l'*operazione* a fronte della quale è stata concessa la *Controgaranzia* si sia perfezionata oltre 3 mesi dalla data di delibera di concessione della *Garanzia*;

- h. in caso di inadempimento degli obblighi indicati nel punto 3.7 "Variazioni" del presente regolamento;
- i. nel caso in cui a seguito dei controlli effettuati ai sensi del punto 3.8, vengano riscontrate delle irregolarità ed inadempienze attribuibili al *Garante*.

3.18.2 I provvedimenti di decadenza saranno adottati nel rispetto dell'art. 10 bis della L. 241/90.

PARTE IV

4 COGARANZIA

4.1 La *Cogaranzia* può essere rilasciata esclusivamente congiuntamente ai *Garanti* che:

- rilasciano sulle *operazioni* co-garantite una garanzia con caratteristiche identiche a quelle della garanzia disciplinata dal presente *Regolamento*;
- abbiano stipulato con il *Gestore* e con i *Soggetti Finanziatori* coinvolti una specifica convenzione per la gestione della co-garanzia.

4.2 La convenzione regolerà, comunque nei limiti della misura massima dell'agevolazione previsti per la *Garanzia Diretta* nel presente *Regolamento*, i criteri, le modalità e le procedure di concessione della *Cogaranzia* e di attivazione della medesima.

4.3 I *Confidi*, che richiedono l'intervento di *Cogaranzia* del *Fondo* sono tenuti al rispetto dei medesimi obblighi previsti nel presente *Regolamento* in particolare riferimento alle *operazioni* ammissibili, ai massimali ammissibili e al calcolo dell'agevolazione. Ulteriori specifiche saranno contenute nelle convenzioni di cui al precedente punto 4.1

PARTE V

5 CRITERI DI VALUTAZIONE

Vengo di seguito riportati i criteri adottati dal *Gestore*, per la verifica del possesso dei requisiti economici patrimoniali delle imprese candidate, ai fini dell'ammissione al *Fondo* di Garanzia.

Nel caso di operazione di consolidamento dell passività a breve termine, l'ammissibilità all'intervento del *Fondo* è determinata, oltre che sulla base del modello di valutazione, anche sulla base delle seguenti informazioni:

- a. in relazione ai finanziamenti a breve concessi dalla stessa Banca che concede il finanziamento per il consolidamento, indicazione dei singoli finanziamenti a breve da estinguere attraverso l'operazione di consolidamento, con specificazione, per ciascuno di essi, del tasso di interesse praticato e delle eventuali garanzie acquisite (comprese quelle consortili);
- b. tasso di interesse relativo all'operazione di consolidamento.

5.1 CRITERI DI VALUTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEI SOGGETTI DESTINATARI FINALI PER L'AMMISSIONE DELLE OPERAZIONI DI VALUTAZIONE (SCORING)

I modelli di valutazione economico finanziaria adottati dal *Gestore* sono distinti per settore economico di appartenenza e sulla base del regime contabile utilizzato.

5.2 A. MODELLO DI VALUTAZIONE PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ ORDINARIA OPERANTI NEI SEGUENTI SETTORI: INDUSTRIA MANIFATTURIERA, EDILIZIA, ALBERGHI (SOCIETÀ ALBERGHIERE PROPRIETARIE DELL'IMMOBILE),

5.2.1 La valutazione viene effettuata su quattro indici calcolati sugli ultimi due bilanci dell'impresa evidenziando in particolare:

- A) la copertura finanziaria delle immobilizzazioni;
- B) l'indipendenza finanziaria;
- C) l'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato;
- D) l'incidenza della gestione caratteristica sul fatturato.

INDICE	VALORE "OTTIMALE"
A) MEZZI PROPRI + DEBITI A MEDIO-LUNGO TERMINE / IMMOBILIZZAZIONI	≥ 1
B) MEZZI PROPRI / TOTALE DEL PASSIVO	≥ 10%
C) ONERI FINANZIARI / FATTURATO (imprese edili: ONERI FINANZIARI / VALORE DELLA PRODUZIONE)	≤ 7%
D) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / FATTURATO	> 0,10

PARTE V - CRITERI DI VALUTAZIONE

Sulla base dei valori di riferimento indicati sono assegnati alle imprese i seguenti punteggi:

VALORE	PUNTI
"A" ≥ 1	3
$0,75 < \text{"A"} < 1$	2
$0 < \text{"A"} \leq 0,75$	1
"A" ≤ 0	0
"B" $\geq 10\%$	3
$6\% < \text{"B"} < 10\%$	2
$0 < \text{"B"} \leq 6\%$	1
"B" ≤ 0	0
"C" $\leq 7\%$	3
$7\% < \text{"C"} < 10\%$	2
"C" $\geq 10\%$	1
"C" = ∞	0*
"D" $\geq 0,10$	3
$0,07 < \text{"D"} < 0,10$	2
$0,04 < \text{"D"} \leq 0,07$	1
"D" $\leq 0,04$	0

Il punteggio totale per impresa "X" può pertanto variare tra un massimo di 12 punti e un minimo di 0 punti; le imprese sono suddivise nei tre seguenti livelli:

LIVELLO	PUNTEGGIO IMPRESA
A	"X" ≥ 9
B	"X" PARI A 6, 7 O 8
C	"X" < 6

La valutazione viene effettuata sugli ultimi due bilanci approvati. Per tener conto dell'andamento nel tempo dell'impresa il precedente schema è integrato con il seguente:

ANNO 1	ANNO 2	VALUTAZIONE
Livello A	Livello A	FASCIA "1" PROPOSTA POSITIVA, PREVIA VALUTAZIONE DI: <ul style="list-style-type: none"> • rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell'impresa;
Livello B	Livello A	
Livello A	Livello B	

PARTE V - CRITERI DI VALUTAZIONE

Livello B	Livello B	<ul style="list-style-type: none"> • situazione di bilancio aggiornata a data recente; • bilancio previsionale almeno triennale compilato secondo lo schema di cui al modulo per nuove imprese ; • rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell'impresa; • prospettive di mercato e di crescita dell'impresa • portafoglio ordini; • relazione del <i>Soggetto Richiedente</i> contenente le proprie valutazioni sull'impresa e sulle attività in corso; • precedenti ammissioni a fondi di garanzia regolarmente definite; • ulteriori informazioni acquisite sull'impresa; • rapporto $\frac{\text{ATTIVO CIRCOLANTE-RIMANENZE}}{\text{PASSIVO CIRCOLANTE}}$;
Livello C	Livello B	
Livello C	Livello A	
Livello A	Livello C	
Livello B Livello C	Livello C Livello C	<p><u>FASCIA "3"</u></p> <p>PROPOSTA NEGATIVA</p>
Qualsiasi livello	Indice mezzi propri/totale del passivo < 3% (in riferimento all'ultimo bilancio approvato)	

Le nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla *Garanzia del Fondo*) non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, saranno valutate in maniera differente, in relazione alla presenza o meno di almeno un bilancio approvato.

Nel caso in cui si disponga, alla data di presentazione della richiesta di accesso al *Fondo* di almeno un bilancio approvato, la valutazione avverrà sulla base degli elementi previsti per le imprese ricadenti in fascia 2 e sulla base dei seguenti elementi aggiuntivi:

- Business Plan;
- elenco affidamenti e utilizzi;
- curricula professionale dei soci e del management;
- eventuale piano degli investimenti.

Nel caso in cui non si disponga di almeno un bilancio approvato, oltre agli ulteriori aspetti sopra elencati, verranno valutate in maniera approfondita gli aspetti legati al mercato potenziale, all'analisi della domanda e al grado di capitalizzazione iniziale dell'impresa. In riferimento a quest'ultimo aspetto,occorrerà che il rapporto mezzi propri/totale passivo sia pari almeno al 25%

5.3 B. MODELLO DI VALUTAZIONE PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ ORDINARIA OPERANTI NEI SEGUENTI SETTORI: SERVIZI, COMMERCIO ED ALBERGHI (SOCIETÀ ALBERGHIERE LOCATARIE DELL'IMMOBILE)

La valutazione viene effettuata su quattro indici calcolati sugli ultimi due bilanci evidenziando rispettivamente:

- A) l'indice di liquidità (current ratio);
- B) l'indice di rotazione dell'attivo circolante;
- C) l'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato;
- D) l'incidenza della gestione caratteristica sul fatturato.

INDICE	VALORE "OTTIMALE"
A) ATTIVO CIRCOLANTE / PASSIVO CIRCOLANTE	≥ 0,80
B) ATTIVO CIRCOLANTE / FATTURATO	≤ 60%
C) ONERI FINANZIARI / FATTURATO	≤ 7%
D) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)/FATTURATO	≥ 0,10

Sulla base dei valori di riferimento indicati si assegnano alle imprese i seguenti punteggi:

VALORE	PUNTI
"A" ≥ 0,80	3
0,50 < "A" < 0,80	2
0 < "A" ≤ 0,50	1
"A" ≤ 0	0
"B" ≤ 60%	3
60% < "B" < 80%	2
80% ≤ "B" < 120%	1
"B" ≥ 120%	0
"C" ≤ 7%	3
7% < "C" < 10%	2
"C" ≥ 10%	1
"C" = ∞	0*
"D" ≥ 0,10	3
0,06 < "D" < 0,10	2
0,03 < "D" ≤ 0,06	1
"D" ≤ 0,03	0

Il punteggio totale per impresa "X" può pertanto variare tra un massimo di 12 punti e un minimo di 0 punti; le imprese sono suddivise nei tre seguenti livelli:

PARTE V - CRITERI DI VALUTAZIONE

LIVELLO	PUNTEGGIO IMPRESA
A	"X" ≥ 9
B	"X" PARI A 6, 7 O 8
C	"X" < 6

La valutazione viene effettuata sugli ultimi due bilanci approvati. Per tener conto dell'andamento nel tempo dell'impresa il precedente schema è integrato con il seguente:

ANNO 1	ANNO 2	VALUTAZIONE
Livello A	Livello A	<p align="center"><u>FASCIA "1"</u></p> <p align="center">PROPOSTA POSITIVA, PREVIA VALUTAZIONE DI:</p> <ul style="list-style-type: none"> rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell'impresa;
Livello B	Livello A	
Livello A	Livello B	<p align="center"><u>FASCIA "2"</u></p> <p align="center">DA VALUTARE CASO PER CASO sulla base della seguente documentazione da inviare insieme alla richiesta di ammissione al Fondo:</p> <p align="center">:</p> <ul style="list-style-type: none"> situazione di bilancio aggiornata a data recente; bilancio previsionale almeno triennale compilato secondo lo schema di cui al modulo per nuove imprese ; rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell'impresa; prospettive di mercato e di crescita dell'impresa portafoglio ordini; relazione del <i>Soggetto Richiedente</i> contenente le proprie valutazioni sull'impresa e sulle attività in corso; precedenti ammissioni a fondi di garanzia regolarmente definite; ulteriori informazioni acquisite sull'impresa; rapporto $\frac{\text{ATTIVO CIRCOLANTE-RIMANENZE}}{\text{PASSIVO CIRCOLANTE}}$;
Livello B	Livello B	
Livello C	Livello B	
Livello C	Livello A	
Livello A	Livello C	
Livello B	Livello C	<p align="center"><u>FASCIA "3"</u></p> <p align="center">PROPOSTA NEGATIVA</p>
Livello C	Livello C	
Qualsiasi livello	Indice mezzi propri/totale del passivo < 3% (in riferimento all'ultimo bilancio approvato)	

Le nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla *Garanzia del Fondo*) non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, saranno valutate in maniera differente, in relazione alla presenza o meno di almeno un bilancio approvato.

Nel caso in cui si disponga, alla data di presentazione della richiesta di accesso al *Fondo* di almeno un bilancio approvato, la valutazione avverrà sulla base degli elementi previsti per le imprese ricadenti in fascia 2 e sulla base dei seguenti elementi aggiuntivi:

- Business Plan;
- elenco affidamenti e utilizzi;
- curricula professionale dei soci e del management;
- eventuale piano degli investimenti.

Nel caso in cui non si disponga di almeno un bilancio approvato, oltre agli ulteriori aspetti sopra elencati, verranno valutate in maniera approfondita gli aspetti legati al mercato potenziale, all'analisi della domanda e al grado di capitalizzazione iniziale dell'impresa. In riferimento a quest'ultimo aspetto, occorrerà che il rapporto mezzi propri/totale passivo sia pari almeno al 25%.

5.4 C. SEMPLIFICAZIONE PER IMPRESE GIÀ ESISTENTI CON SCORING FASCIA 1 - AMMISSIONE ALL'INTERVENTO DEL FONDO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE NON ASSISTITE DA GARANZIE REALI, ASSICURATIVE E DALLE GARANZIE PRESTATE DALLE BANCHE.

Nel caso di *operazioni* finanziarie, non assistite da altre garanzie, diverse dalle garanzie concesse dai *Confidi*, dalle garanzie personali (sono pertanto escluse le garanzie reali, assicurative e le garanzie prestate dalle banche), ai fini dell'ammissione all'intervento del *Fondo*, i *Soggetti Finanziatori/Garanti* possono certificare essi stessi il merito di credito delle imprese a condizione che:

- a) l'impresa rientri nella fascia 1 di valutazione dei modelli di cui alle precedenti punti 5.1 A e 5.2 B.
- b) l'importo dell'*operazione* (sommato agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal *Fondo* e non ancora rimborsati) non superi il 30% del fatturato dell'impresa relativo all'ultimo bilancio approvato.
- c) L'importo del fatturato dell'ultimo bilancio approvato non presenti una diminuzione, rispetto all'esercizio precedente, pari o superiore al 40%;
- d) L'impresa non presenti in uno degli ultimi due bilanci approvati una perdita maggiore del 5% del fatturato.

Solo ed esclusivamente in tali casi, i soggetti richiedenti possono inviare, in sostituzione del modello di valutazione (**scoring**), una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d).

In ogni caso alla dichiarazione vanno allegati tutti gli altri documenti previsti per le richieste di ammissione di cui ai paragrafi 2.4 e 3.5.

Verificata la conformità alla normativa vigente, le *operazioni* vengono ammesse dal *Gestore* all'intervento del *Fondo*, salvo poi verificare, in caso di insolvenza, la rispondenza dei dati di bilancio con quanto dichiarato dal *Soggetto Richiedente* sul

modulo di richiesta come previsto dalla Parte II e della Parte III del presente Regolamento.

5.5 C.BIS. SEMPLIFICAZIONE PER IMPRESE GIÀ ESISTENTI PER OPERAZIONI FINO A 100.000 EURO - AMMISSIONE ALL'INTERVENTO DELLA CONTROGARANZIA PER LE OPERAZIONI FINANZIARIE DI IMPORTO RIDOTTO NON ASSISTITE DA ALTRE GARANZIE DIVERSE DALLE GARANZIE CONCESSE DAI CONFIDI E DAGLI ALTRI FONDI DI GARANZIA.

Nel caso di *operazioni* non superiori a 20.000,00 Euro (sommate agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal Fondo e non ancora rimborsati), non assistiti da altre garanzie, diverse dalle garanzie concesse dai *Confidi* e dagli e dalle garanzie personali (sono pertanto escluse le garanzie reali, assicurative e le garanzie prestate dalle banche), ai fini dell'ammissione all'intervento del Fondo, i *Garanti* possono certificare essi stessi il merito di credito delle imprese a condizione che l'impresa presenti un utile d'esercizio in almeno uno degli ultimi due bilanci approvati (o in almeno una delle ultime due dichiarazioni fiscali) e che l'eventuale perdita registrata nell'ultimo bilancio approvato (o nell'ultima dichiarazione fiscale) non sia superiore al 10% del fatturato. L'importo base viene incrementato, fino ad un massimo di 100.000,00 Euro, secondo i seguenti elementi:

- a. anzianità dell'impresa (+5% dell'importo base per ogni anno di attività dell'impresa con un limite di 20.000,00 Euro);
- b. numero degli addetti (secondo la definizione ISTAT) dell'impresa, compresi i titolari dell'impresa direttamente impegnati nella gestione e i soci lavoratori delle società cooperative di produzione e lavoro ed i collaboratori familiari, così come definiti dall'articolo 230 bis del codice civile, iscritti negli elenchi previdenziali (+ 25% dell'importo base per ogni dipendente con un limite di 20.000,00 Euro);
- c. crescita del fatturato almeno del 5% nell'ultimo esercizio, così come rilevato dalle dichiarazioni fiscali o dai bilanci (+ 50% dell'importo base) oppure crescita del fatturato almeno del 10% nell'ultimo esercizio così come rilevato dalle dichiarazioni fiscali o dai bilanci (+100% dell'importo base);
- d. solo per le imprese di servizi, immobile aziendale:
 - di proprietà dell'impresa (+ 200% dell'importo base);
 - con contratto di locazione di durata residua non inferiore alla durata dell'operazione (+ 75% dell'importo base);
 - acquisito con contratto di locazione finanziaria (+100% dell'importo base).

L'importo risultante, così come calcolato secondo gli elementi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), ed e), è incrementato del 40% fino ad un massimo di 100.000,00 euro, nel caso di richieste inviate da Confidi autorizzati, ai sensi del punto 3.1.3 del presente Regolamento, a certificare che i soggetti *destinatari finali* risultano economicamente e finanziariamente sani.

In tali casi, i *Garanti* possono inviare, in sostituzione modello di valutazione (**scoring**) una dichiarazione attestante:

- che l'*operazione* non è assistita da garanzie reali, assicurative e dalle garanzie prestate dalle banche;
- che l'impresa presenta un utile in almeno uno degli ultimi due bilanci approvati (o in almeno una delle ultime due dichiarazioni fiscali) e che l'eventuale perdita registrata nell'ultimo bilancio approvato (o nell'ultima dichiarazione fiscale) non è superiore al 10% del fatturato;

- la eventuale sussistenza degli elementi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), ed e).

In ogni caso, ai fini dell'accogliibilità della richiesta di *Controgaranzia*, alla dichiarazione di cui al comma precedente vanno allegati i documenti di cui al paragrafo 3.5.

Verificata la conformità alla normativa vigente, le *operazioni* vengono ammesse dal *Gestore* all'intervento del *Fondo*, salvo poi verificare, in caso di insolvenza, la rispondenza dei dati dell'impresa e dell'*operazione* con quanto dichiarato dal *Soggetto Richiedente* sul modulo di richiesta come previsto dalla Parte III del presente *Regolamento*.

5.6 C. TER. SEMPLIFICAZIONE PER NUOVE IMPRESE PER OPERAZIONI FINO A 20.000 EURO - AMMISSIONE ALL'INTERVENTO DEL FONDO (CONTROGARANZIA) DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE DI IMPORTO RIDOTTO CONCESSE A NUOVE IMPRESE E NON ASSISTITE DA ALTRE GARANZIE DIVERSE DALLE GARANZIE CONCESSE DAI CONFIDI E DAGLI ALTRI FONDI DI GARANZIA.

Ai fini dell'ammissione all'intervento del *Fondo*, i *Garanti* possono certificare il merito di credito delle nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla *Garanzia* del *Fondo*) nel caso di *operazioni*, di importo non superiore a 20.000,00 Euro (sommato agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal *Fondo* e non ancora rimborsati) non assistiti da altre garanzie, diverse dalle garanzie concesse dai *Confidi* e dagli *Altri fondi di garanzia* e dalle garanzie personali (sono pertanto escluse le garanzie reali, assicurative e le garanzie prestate dalle banche), a condizione che:

- l'*operazione* abbia una durata superiore a 18 mesi e non superiore a 3 anni;
- l'*operazione* abbia un piano di rimborso a rate mensili e con un preammortamento massimo di 6 mesi;
- l'*operazione* è ammessa ai sensi del punto 1.3.1 lett. e)..

In tali casi, i *Garanti* possono inviare, in sostituzione modello di valutazione (**scoring**), una dichiarazione attestante:

- che l'*operazione* non è assistita da garanzie reali, assicurative e dalle garanzie prestate dalle banche;
- l'*operazione* è ammessa ai sensi del punto 1.3.1 lett. e).
- che l'*operazione* ha un piano di rimborso a rate mensili e con un preammortamento massimo di 6 mesi.

Verificata la conformità alla normativa vigente, le *operazioni* vengono ammesse dal *Gestore* all'intervento del *Fondo*, salvo poi verificare, in caso di insolvenza, la rispondenza dei dati dell'impresa e dell'*operazione* con quanto dichiarato dal *Soggetto Richiedente* sul modulo di richiesta come previsto dalla Parte II e della Parte III del presente *Regolamento*.

Le *operazioni* ammesse all'intervento del *Fondo* con la procedura di cui sopra possono impegnare il *Fondo* fino ad un importo garantito massimo complessivo di 1.000.000,00 di Euro.

In caso di *Controgaranzia* "sussidiaria", sulle *operazioni* ammesse all'intervento del *Fondo*, con la procedura di cui sopra, in caso di insolvenza, verranno liquidate le

perdite fino ad un importo massimo complessivo di 150.000 euro per *Soggetto Richiedente*.

5.7 D. RICHIESTA DELLA GARANZIA DEL FONDO SU OPERAZIONI FINANZIARIE GIÀ ASSISTITE DA GARANZIE REALI, ASSICURATIVE E DA GARANZIE PRESTATE DALLE BANCHE (NEI SOLI CASI DI CONTROGARANZIA “SUSSIDIARIA”)

Nel caso di *operazioni* assistite da garanzie reali, assicurative e da garanzie prestate dalle banche il cui valore cauzionale (calcolato secondo le percentuali di cui alla tabella sub 1) complessivo supera:

- a) il 60% dell'importo di ciascuna *operazione*, per le *operazioni* con durata inferiore o uguale a 5 anni;
 - b) ovvero l'80% dell'importo di ciascuna *operazione*, per le *operazioni* con durata superiore a 5 anni;
- i soggetti richiedenti devono inviare una relazione contenente le specifiche motivazioni che hanno indotto ad acquisire dall'impresa garanzie reali, assicurative o garanzie prestate dalle banche oltre i valori di cui alle precedenti lettere a) e b).

Tabella 1 – Percentuali per la determinazione del valore cauzionale delle Garanzie

Ipoteca su immobili industriali (compresi impianti fissi)	50% del valore inteso come costo di ricostruzione ridotto per vetustà
Ipoteca su altri immobili	60% del valore di mercato
Ipoteca su terreni edificabili	60% del valore di mercato
Privilegio su impianti, macchinari e attrezzature	10% del valore di mercato
Pegno su titoli di Stato o garantiti dallo Stato	80% del valore di borsa
Pegno su obbligazioni di enti pubblici	80% del valore di borsa
Fidejussioni bancarie	100% dell'importo
Fidejussioni assicurative	80% dell'importo
Pegno su titoli azionari e obbligazionari privati	50% del valore di borsa

I soggetti richiedenti possono proporre valori cauzionali diversi purché adeguatamente motivati.

5.8 E. MODELLO DI VALUTAZIONE PER IMPRESE SOTTOPOSTE AL REGIME DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA O FORFETARIA, NON VALUTABILI SULLA BASE DEI DATI DI BILANCIO (OPERAZIONE MAX ACCOGLIBILE 100.000,00 EURO – SOLO CONTROGARANZIA)

La valutazione viene effettuata su quattro indici calcolati sui dati contabili riportati nelle due ultime dichiarazioni fiscali (modello "Unico") presentate dall'impresa. Tali indici evidenziano rispettivamente:

A) i giorni di rotazione del magazzino, per le imprese che presentano la voce rimanenze,

oppure;

Margine Operativo Netto su fatturato per le imprese che non presentano la voce rimanenze;

B) l'incidenza della gestione caratteristica sul fatturato;

C) l'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato*;

D) indice di redditività.

** l'importo relativo agli oneri finanziari deve risultare da documenti contabili dell'impresa*

5.8.1 E1. Imprese che presentano la voce "rimanenze"

INDICE	VALORE "OTTIMALE"
A) $\frac{[(RIMANENZE FINALI + RIMANENZE INIZIALI) / 2] \times VENDITE \text{ O FATTURATO}}{365}$	≤ 180 giorni
B) MARGINE OPERATIVO LORDO / FATTURATO	$\geq 0,10$
C) ONERI FINANZIARI / FATTURATO	$\leq 7\%$
D) UTILE DI ESERCIZIO / FATTURATO	$\geq 3\%$

Sulla base dei valori di riferimento indicati si assegnano alle imprese i seguenti punteggi:

VALORE	PUNTI
"A" ≤ 180 gg	3
$180 \text{ gg} < \text{"A"} \leq 270 \text{ gg}$	2
$270 \text{ gg} < \text{"A"} \leq 365 \text{ gg}$	1
"A" > 365 gg	0*
"B" $\geq 0,10$	3
$0,10 > \text{"B"} \geq 0,07$	2
$0,07 > \text{"B"} \geq 0,04$	1
"B" $< 0,04$	0
"C" $\leq 7\%$	3
$7\% < \text{"C"} \leq 10\%$	2
$10\% < \text{"C"} \leq 15\%$	1
"C" $> 15\%$	0*
"D" $\geq 3\%$	3
$2\% \leq \text{"D"} < 3\%$	2
$1\% \leq \text{"D"} < 2\%$	1
"D" $< 1\%$	0

* il punteggio è pari a zero anche in tutti i casi di fatturato pari a zero.

5.8.2 E2. Imprese che non presentano la voce rimanenze;

INDICE	VALORE "OTTIMALE"
A) MARGINE OPERATIVO NETTO / FATTURATO	$\geq 0,7$
B) MARGINE OPERATIVO LORDO / FATTURATO	$\geq 0,10$
C) ONERI FINANZIARI / FATTURATO	$\leq 7\%$
D) UTILE DI ESERCIZIO / FATTURATO	$\geq 3\%$

Sulla base dei valori di riferimento indicati si assegnano alle imprese i seguenti punteggi:

VALORE	PUNTI
"A" $\geq 0,07$	3
$0,07 > "A" \geq 0,05$	2
$0,05 > "A" \geq 0,02$	1
"A" $< 0,02$	0*
"B" $\geq 0,10$	3
$0,10 > "B" \geq 0,07$	2
$0,07 > "B" \geq 0,04$	1
"B" $< 0,04$	0
"C" $\leq 7\%$	3
$7\% < "C" \leq 10\%$	2
$10\% < "C" \leq 15\%$	1
"C" $> 15\%$	0*
"D" $\geq 3\%$	3
$2\% \leq "D" < 3\%$	2
$1\% \leq "D" < 2\%$	1
"D" $< 1\%$	0

il punteggio è pari a zero anche in tutti i casi di fatturato pari a zero

Il punteggio totale per impresa "X" può pertanto variare tra un massimo di 12 punti e un minimo di 0 punti; le imprese sono suddivise nei tre seguenti livelli:

LIVELLO	PUNTEGGIO IMPRESA
A	"X" ≥ 9
B	"X" PARI A 6, 7 O 8
C	"X" < 6

PARTE V - CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione viene effettuata sui dati contabili relativi agli ultimi due esercizi chiusi, come risultanti dalle due ultime dichiarazioni fiscali (modello "Unico") presentate dall'impresa.

Per le richieste di intervento del *Fondo* inviate al *Gestore* nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il 20 luglio di ogni anno, i *Garanti* devono indicare nel modulo di richiesta il fatturato e la situazione patrimoniale dell'impresa rilevati al 31 dicembre dell'esercizio precedente

Per tener conto dell'andamento nel tempo dell'impresa il precedente schema è integrato con il seguente:

ANNO 1	ANNO 2	VALUTAZIONE
Livello A	Livello A	<u>FASCIA "1"</u>
Livello B	Livello A	PROPOSTA POSITIVA, PREVIA VALUTAZIONE DI:
		<ul style="list-style-type: none"> • rapporto tra ammontare dell'<i>operazione</i> e cash flow dell'impresa;
Livello A	Livello B	<u>FASCIA "2"</u>
		DA VALUTARE CASO PER CASO sulla base della seguente documentazione da inviare insieme alla richiesta di ammissione al <i>Fondo</i>:
Livello B	Livello B	<ul style="list-style-type: none"> • modello di valutazione di cui al modulo per nuove imprese; • situazione economica aggiornata a data recente; • eventuale progetto di investimento, corredato dai relativi preventivi;
Livello C	Livello B	<ul style="list-style-type: none"> • rapporto tra ammontare dell'<i>operazione</i> e cash flow dell'impresa; • prospettive di mercato e di crescita dell'impresa • portafoglio ordini;
Livello C	Livello A	<ul style="list-style-type: none"> • relazione del <i>Soggetto Richiedente</i> contenente le proprie valutazioni sull'impresa e sull'attività svolta; • precedenti ammissioni a fondi di garanzia regolarmente definite; • ulteriori informazioni acquisite sull'impresa;
Livello A	Livello C	<ul style="list-style-type: none"> • rapporto $\frac{\text{ATTIVO CIRCOLANTE-RIMANENZE}}{\text{PASSIVO CIRCOLANTE}}$;
Livello B	Livello C	<u>FASCIA "3"</u>
Livello C	Livello C	PROPOSTA NEGATIVA

Le imprese appartenenti alla Fascia 1 e alla Fascia 2 possono essere ammesse all'intervento del *Fondo* per finanziamenti, il cui importo complessivo per impresa, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate, non superi l'importo di 100.000,00 Euro.

Le imprese appartenenti alla Fascia 1 e alla Fascia 2 sono inserite nella Fascia 3 (proposta negativa) in caso di richieste di intervento del *Fondo* su *operazioni* di durata

non superiore a 36 mesi il cui importo, sommato alle altre *operazioni* già garantite dal *Fondo*, superi il 40% del fatturato relativo all'ultimo bilancio approvato (dichiarazione presentata).

Le nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla Garanzia del *Fondo*) non utilmente valutabili sulla base dei dati contabili relativi agli ultimi due esercizi chiusi, come risultanti dalle ultime due dichiarazioni fiscali presentate dall'impresa, , saranno valutate in maniera differente, in relazione alla presenza o meno di almeno una dichiarazione presentata.

Nel caso in cui, alla data di presentazione della richiesta di accesso al *Fondo*, l'impresa abbia presentato almeno una dichiarazione dei redditi, la valutazione avverrà sulla base degli elementi previsti per le imprese ricadenti in fascia 2 e sulla base dei seguenti elementi aggiuntivi:

- Business Plan;
- elenco affidamenti utilizzi;
- curricula professionale dei soci e del management;
- eventuale piano degli investimenti.

5.9 F. CERTIFICAZIONE DEL MERITO DI CREDITO DEI SOGGETTI DESTINATARI FINALI ECONOMICAMENTE E FINANZIARIAMENTE SANI

I *Confidi* che siano stati abilitati a certificare il merito di credito dei soggetti *Destinatari Finali* ai sensi di quanto previsto dal punto 3.1.2 del presente *Regolamento*, possono presentare le richieste di ammissione relative a *Destinatari Finali* rientranti esclusivamente nella "Fascia 1" di valutazione, a condizione che:

- a. l'importo dell'*operazione* non superi 75.000 euro;
- b. l'importo del fatturato dell'ultimo bilancio approvato non presenti una diminuzione, rispetto all'esercizio precedente, pari o superiore al 40%;
- c. l'impresa non presenti in uno degli ultimi due bilanci approvati una perdita superiore al 5% del fatturato.

Qualora non ricorrano entrambe le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c), i *Garanti* devono necessariamente inviare, unitamente alla richiesta di ammissione alla *Controgaranzia*, i modelli di valutazione dello scoring contenuto nel modulo di richiesta della *Controgaranzia*.

PARTE VI

6 ATTIVITÀ DEL GESTORE

6.1 IL GESTORE

- 6.1.1** Il *Gestore*, nell'esercizio delle proprie funzioni, svolge, oltre a tutte le attività specificate nel presente Regolamento, anche le seguenti attività:
- a. in relazione alle singole *operazioni*, esplica attività istruttoria, esprime il parere tecnico, procede agli adempimenti amministrativi conseguenti alle deliberazioni dell'organo amministrativo del *Gestore*, degli anticipi in conto futura perdita e delle perdite definitive e ne cura la contabilizzazione;
 - b. sottopone alla Regione Basilicata un rapporto bimestrale che dovrà riportare la situazione del *Fondo*, l'elenco delle *operazioni* effettuate, degli incagli e delle sofferenze, i pagamenti effettuati e i dati relativi ai *Destinatari Finali*;
 - c. entro il 30 aprile di ogni anno trasmette alla REGIONE BASILICATA – Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell'Impresa, Innovazione Tecnologica - il "Rapporto di attività annuale del *Fondo* di Garanzia a favore delle PMI di Basilicata", contenente il bilancio del *Fondo*, l'analisi dei proventi e delle perdite con dettaglio degli oneri di gestione sostenuti, l'analisi dei movimenti del *Fondo*, l'elenco delle *operazioni* di concessione di garanzia e di contributo agli interessi alla data del 31 dicembre precedente, nonché i problemi eventualmente riscontrati e le soluzioni adottate o proposte;
 - d. propone il piano previsionale del fabbisogno finanziario per l'anno successivo, destinato all'intervento del *Fondo*;
 - e. svolge attività di supporto tecnico nei confronti della REGIONE BASILICATA – Dipartimento Attività Produttive e Politiche dell'Impresa, Innovazione Tecnologica - in materia di garanzia alle piccole e medie imprese;
 - f. svolge attività informativa sul *Fondo* nei confronti degli istituti di credito convenzionati e nei confronti delle PMI e delle associazioni di categoria;
 - g. stipula le convenzioni con i *Soggetti Finanziatori* per la *Garanzia Diretta* e i confidi per la cogaranzia e *Controgaranzia*.
- 6.1.2** Gli ulteriori compiti ed obblighi del *Gestore* sono descritti nella convenzione da stipulare tra Regione Basilicata e il *Gestore Sviluppo Basilicata S.p.A.* che regolerà i rapporti tra Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata.

PARTE VII

7 NORME FINALI E TRANSITORIE

Il *Gestore* pubblicherà sul proprio sito internet (www.sviluppobasilicata.it) e sul sito della Regione Basilicata (www.basilicata.net.it) un sistema di FAQ per fornire risposte alle domande più frequenti sugli aspetti normativi e procedurali del presente *Regolamento*